

**DCO 30/08**

**TESTO INTEGRATO DELLA REGOLAZIONE DELLE TARIFFE PER  
L'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS PER IL TERZO  
PERIODO DI REGOLAZIONE**

Terzo documento per la consultazione diffuso nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 settembre 2007, n. 225.

22 settembre 2008

## **Premessa**

*Il presente documento fa seguito alla consultazione del 27 febbraio 2008, DCO 4/08 e alla consultazione del 18 giugno 2008, DCO 20/08, in relazione alla regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale e del servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale per il terzo periodo di regolazione. In esso, anche alla luce delle risultanze della prima e della seconda fase di consultazione, delle informazioni acquisite tramite specifiche richieste di dati alle imprese e degli elementi acquisiti nell'ambito di un gruppo di lavoro con gli operatori, appositamente istituito per la valutazione dell'impatto della metodologia di valutazione degli asset secondo le logiche del modern equivalent asset value, è riportato uno schema di provvedimento che riflette gli orientamenti finali dell'Autorità.*

*Il procedimento sulle tariffe, come quello sulla qualità del servizio condotto parallelamente, è sottoposto alla sperimentazione dell'Analisi di impatto della regolazione (AIR).*

*I soggetti interessati possono far pervenire osservazioni e proposte fino al 15 ottobre 2008.*

*Di tali osservazioni e proposte, si renderà conto nel provvedimento finale e nella collegata relazione tecnica. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate e, pertanto, sottratte alla pubblicazione anche in forma anonima.*

*Il provvedimento finale è previsto che venga approvato entro il 30 ottobre 2008.*

**Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: posta, fax o e-mail.**

*Autorità per l'energia elettrica e il gas  
Direzione tariffe*

piazza Cavour 5 – 20121 Milano  
tel. 02 65565311 fax 0265565222  
e-mail: [tariffe@autorita.energia.it](mailto:tariffe@autorita.energia.it)  
sito internet: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)

## PARTE I

### Oggetto della consultazione, obiettivi dell'intervento e inquadramento procedurale AIR

#### 1 Oggetto della consultazione

1. Con il 30 settembre 2008 è prevista la conclusione del secondo periodo di regolazione per i servizi di distribuzione del gas naturale, attualmente disciplinati dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 settembre 2004, n. 170, come successivamente modificata e integrata e dei gas diversi dal naturale, attualmente disciplinati con la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173, come successivamente modificata e integrata.
2. In vista di tale scadenza l'Autorità, con deliberazione 18 settembre 2007, n. 225, ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di distribuzione di gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere d) ed e), della legge 14 novembre 1995, n. 481. Nell'ambito di detto procedimento, lo scorso 27 febbraio 2008 è stato diffuso il primo documento per la consultazione, DCO 4/08 e in data 18 giugno è stato diffuso il documento per la consultazione, DCO 20/08 (di seguito: secondo documento per la consultazione), a cui fa seguito il presente documento.
3. Il procedimento sulle tariffe si svolge in parallelo con il procedimento sulla qualità del servizio, avviato con deliberazione 26 settembre 2007 n. 234, in relazione al quale sono stati emanati due documenti per la consultazione, in data 15 febbraio 2008, DCO 1/08 e 12 giugno 2008, DCO 18/08, e il provvedimento finale in data 7 agosto 2008.
4. Il presente documento viene diffuso, sia in relazione alle osservazioni al secondo documento per la consultazione, che hanno sottolineato la necessità di ulteriori approfondimenti, sia in relazione agli esiti delle analisi condotte nell'ambito del gruppo di lavoro istituito per la valutazione della metodologia del *modern equivalent asset value* applicata alla determinazione del valore degli *asset* dei servizi di distribuzione e misura del gas ai fini regolatori. Nel presente documento l'Autorità illustra i propri orientamenti finali nella forma di uno schema di provvedimento, al fine di consentire ai soggetti interessati una ulteriore e più puntuale valutazione degli aspetti regolati.
5. Al fine di renderne più agevole la lettura, si invitano i soggetti che intendono partecipare alla consultazione, a trasmettere le proprie osservazioni facendo riferimento agli articoli e ai commi dello schema di provvedimento proposto in allegato al presente documento per la consultazione.

6. Si osserva che lo schema di provvedimento è predisposto come Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), la cui Parte I, “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo 2009-2012 (RQDG)” è stata approvata con la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2008, ARG/Gas/120/08.

# ***SCHEMA DI PROVVEDIMENTO***

## **SEZIONE I**

### **DEFINIZIONI**

#### **Articolo 1**

##### *Definizioni*

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas, relativa alla Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (di seguito TUDG), si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e le seguenti definizioni:

- **alta pressione** è la pressione relativa del gas superiore a 5 bar (1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> specie, definite dal decreto 16 aprile 2008, pubblicato l'8 maggio 2008 sul Supplemento Ordinario n. 115 alla Gazzetta Ufficiale n. 107, dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'interno (di seguito: decreto 16 aprile 2008);
- **ambito gas diversi** è l'ambito di determinazione delle opzioni tariffarie per l'attività di distribuzione di gas diversi dal gas naturale formato dall'insieme delle località servite attraverso il medesimo impianto di distribuzione;
- **anno di prima fornitura** è l'anno in cui è stata registrata la prima fornitura di gas in una località, indipendentemente dalla titolarità della gestione;
- **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- **bassa pressione** è la pressione relativa del gas, definita per il gas naturale dal decreto 16 aprile 2008 e per i gas di petrolio liquefatti dalla norma UNI 9860 edizione settembre 1998:
  - o non superiore a 0,04 bar (7<sup>a</sup> specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas naturale o gas manifatturato;
  - o non superiore a 0,07 bar (7<sup>a</sup> specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas di petrolio liquefatto;
- **Cassa** è la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
- **condizioni standard di un gas combustibile** sono la temperatura di 15°C e la pressione assoluta di 1,01325 bar;
- **distribuzione del gas naturale** è l'attività di cui all'articolo 4, comma 4.16, della deliberazione n. 11/07, ivi compresa la commercializzazione del servizio di distribuzione;
- **distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti** è l'attività di cui all'articolo 4, comma 4.20, della deliberazione n. 11/07;
- **gruppo di misura** è la parte dell'impianto di alimentazione del cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento

all'impianto interno del cliente finale; è comprensivo di un eventuale correttore dei volumi misurati;

- **gruppo di riduzione** è il complesso (assiemato) costituito da regolatori di pressione, da apparecchi ausiliari, da tubazioni, da raccordi e pezzi speciali, aventi la funzione di ridurre la pressione del gas canalizzato da un valore di pressione in entrata variabile a un valore di pressione in uscita predeterminato, fisso o variabile;
- **gruppo di riduzione finale** è:
  - un gruppo di riduzione avente la funzione di ultima riduzione della pressione per alimentare i clienti finali attraverso una rete di bassa pressione;
  - un gruppo di riduzione avente la funzione di riduzione della pressione per alimentare una rete in media pressione che alimenta clienti finali alimentati singolarmente in bassa pressione;
- **impianto di derivazione di utenza o allacciamento** è il complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori che costituiscono le installazioni necessarie a fornire il gas al cliente finale; l'impianto di derivazione di utenza o allacciamento ha inizio dall'organo di presa (compreso) e si estende fino al gruppo di misura (escluso) e comprende l'eventuale gruppo di riduzione; in assenza del gruppo di misura, l'impianto di derivazione di utenza o allacciamento si estende fino all'organo di intercettazione terminale (incluso) della derivazione stessa;
- **impresa distributrice** è l'esercente che esercita l'attività di distribuzione e di misura del gas;
- **località** è l'unità territoriale minima di riferimento ai fini delle determinazioni tariffarie. La località di norma coincide con il territorio di un singolo comune. Qualora in uno stesso comune siano presenti reti di distribuzione del gas naturale non interconnesse, la località è la parte del territorio del comune servita da una singola rete di distribuzione non interconnessa;
- **media pressione** è la pressione relativa del gas, definita per il gas naturale dal decreto 16 aprile 2008 e per i gas di petrolio liquefatti dalla norma UNI 9860 edizione settembre 1998:
  - superiore a 0,04 bar e non superiore a 5 bar (4<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas naturale o gas manifatturato;
  - superiore a 0,07 bar e non superiore a 5 bar (4<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas di petrolio liquefatto;
- **misura del gas naturale** è l'attività di cui all'articolo 4, comma 4.17, della deliberazione n. 11/07;
- **periodo di avviamento** è il periodo intercorrente tra la data di prima fornitura del gas e il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno di prima fornitura;
- **punto di consegna dell'impianto di distribuzione**, o punto di consegna, è:
  - per il gas naturale, il punto coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto, dove viene reso disponibile all'impresa distributrice il gas naturale;
  - per i gas diversi dal naturale, è il punto di alimentazione dell'impianto di distribuzione;

- **punto di interconnessione** è il punto di interconnessione tra due impianti di distribuzione gestiti da imprese distributrici diverse;
  - **punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione**, o punto di riconsegna, è il punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa di distribuzione riconsegna il gas naturale per la fornitura al cliente finale;
  - **tariffe** sono, ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge n. 481/95 i prezzi massimi unitari dei servizi al netto dell'imposte;
  - **terzo periodo di regolazione** è il periodo compreso tra l'1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2012;
- 
- **decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159** è il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modifiche dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  - **dPR n. 412/93** è il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 242 del 14 ottobre 1993 e successive modifiche e integrazioni;
  - **deliberazione n. 311/01** è la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311;
  - **deliberazione n. 87/03** è la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2003, n. 87;
  - **deliberazione n. 168/04** è la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168, come successivamente modificata e integrata;
  - **deliberazione n. 170/04** è la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170, come successivamente modificata e integrata;
  - **deliberazione n. 173/04** è la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173, come successivamente modificata e integrata;
  - **deliberazione n. 171/05** è la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2005, n. 171, come successivamente modificata e integrata;
  - **deliberazione n. 108/06** è la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108, come successivamente modificata e integrata;
  - **deliberazione n. 11/07** è la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11, come successivamente modificata e integrata;
  - **deliberazione ARG/gas 51/08** è la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2008, ARG/gas 51/08, come successivamente modificata.

## **SEZIONE II**

### **DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS NATURALE**

#### **TITOLO 1**

##### **DISPOSIZIONI GENERALI**

###### **Articolo 2**

###### *Ambito oggettivo di applicazione*

- 2.1 La presente Sezione II reca le disposizioni aventi ad oggetto la regolazione dei corrispettivi per la remunerazione dei seguenti servizi di pubblica utilità:
- a) distribuzione del gas naturale da metanodotto e a mezzo carro bombolaio;
  - b) misura del gas naturale, distinto nelle funzioni, come definite dalla deliberazione n. 11/07, di:
    - i) installazione e manutenzione dei misuratori;
    - ii) rilevazione e registrazione dei dati di misura e interventi di natura commerciale.
- 2.2 La regolazione dei corrispettivi di cui al comma 2.1 è riferita a prestazioni rese nel rispetto delle condizioni e dei livelli di qualità dei servizi definiti nella Parte I del TUDG e nei codici di rete.

###### **Articolo 3**

###### *Regimi di determinazione dei vincoli*

- 3.1 Si distinguono due regimi di determinazione dei vincoli ai ricavi ammessi:
- a) il regime ordinario;
  - b) il regime individuale.
- 3.2 Il regime individuale si applica alle imprese distributrici che ne fanno domanda e che risultano ammesse, sulla base delle disposizioni riportate nel Titolo 10 della presente Sezione II.

###### **Articolo 4**

###### *Composizione del capitale investito riconosciuto ai fini regolatori*

- 4.1 Ai fini regolatori si identificano:
- a) per ciascuna impresa distributtrice *c*, il capitale investito centralizzato;

- b) per ciascuna località  $i$  servita dalla medesima impresa distributrice di cui al punto precedente, il capitale investito di località.
- 4.2 Il capitale investito netto centralizzato per ciascuna impresa distributrice  $c$  è determinato come somma algebrica delle seguenti componenti:
- a) immobilizzazioni nette centralizzate, determinate sulla base di una valutazione parametrica, dimensionate in funzione del valore assunto dalle variabili di scala nell'anno 2006 e opportunamente rivalutate;
  - b) quota parte del capitale circolante netto riferito alle immobilizzazioni centralizzate, calcolato in misura pari allo 0,8% del valore delle immobilizzazioni lorde;
  - c) quota parte delle poste rettificative, comprendenti il fondo trattamento fine rapporto e il fondo rischi, assegnata a correzione delle immobilizzazioni nette centralizzate. La quota è determinata in funzione dell'incidenza delle immobilizzazioni nette centralizzate sul totale.
- 4.3 Il capitale investito netto per ciascuna località  $i$  è determinato come somma algebrica delle seguenti componenti:
- a) immobilizzazioni nette di località, determinate sulla base della consistenza al 31 dicembre 2006, aumentate delle variazioni intervenute nell'anno 2007 e opportunamente rivalutate;
  - b) immobilizzazioni in corso di località, valutate sulla base delle consistenze al 31 dicembre 2006, opportunamente rivalutate;
  - c) quota parte del capitale circolante netto riferito alle immobilizzazioni di località, calcolato in misura pari allo 0,8% del valore delle immobilizzazioni lorde;
  - d) quota parte delle poste rettificative, comprendenti il fondo trattamento fine rapporto e il fondo rischi, al netto della quota di cui al comma 4.2, lettera c). La quota è assegnata a correzione delle immobilizzazioni nette di ciascuna località in funzione del numero di punti di riconsegna serviti;
  - e) contributi in conto capitale ricevuti da pubblici e privati.

## **Articolo 5**

### *Immobilizzazioni di località e immobilizzazioni centralizzate*

- 5.1 Costituiscono immobilizzazioni di località per l'attività di distribuzione le seguenti tipologie di cespiti:
- a) terreni sui quali insistono fabbricati industriali;
  - b) fabbricati industriali;
  - c) impianti principali e secondari;
  - d) condotte stradali;
  - e) impianti di derivazione (allacciamenti).
- 5.2 Costituiscono immobilizzazioni di località per l'attività di misura le seguenti tipologie di cespiti:
- a) misuratori convenzionali;
  - b) misuratori elettronici.

- 5.3 Sono immobilizzazioni centralizzate tutte le tipologie di cespiti diverse da quelle indicate ai commi 5.1 e 5.2 e le immobilizzazioni immateriali, escluse le poste relative ad avviamento e simili, che non concorrono alla determinazione del capitale investito riconosciuto. Ai fini regolatori, le immobilizzazioni centralizzate si distinguono in:
- a) immobili e fabbricati non industriali;
  - b) altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali, quali ad esempio sistemi di telegestione e telecontrollo, automezzi, sistemi informatici, mobili e arredi, licenze software.

## **Articolo 6**

### *Aggiornamento all'anno 2009*

- 6.1 Ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2009, i valori delle voci di costo sono:
- determinati sulla base dei dati riscontrati al 31 dicembre 2006;
  - aggiornati per tenere conto dei nuovi investimenti effettuati nell'anno 2007;
  - aggiornati per tenere conto dei recuperi di produttività;
  - aggiornati per tenere conto delle variazioni delle variabili di scala, delle variazioni del tasso d'inflazione e del deflatore degli investimenti fissi lordi:
    - intervenuti tra il 31 dicembre 2006 e il 31 dicembre 2007;
    - stimati in via presuntiva tra il 31 dicembre 2007 e il 31 dicembre 2008, sulla base dei dati ISTAT disponibili per i 12 mesi precedenti la definizione tariffaria, ovvero del valor medio delle variazioni delle variabili di scala registrati negli anni termici 2005-2006 e 2006-2007.

## **Articolo 7**

### *Presentazione dei dati all'Autorità*

- 7.1 Entro il 30 novembre 2008, e successivamente entro il 15 novembre di ciascun anno, le imprese distributrici trasmettono all'Autorità una richiesta di determinazione della tariffa di riferimento.
- 7.2 La richiesta è presentata compilando l'apposito modulo reso disponibile dagli Uffici dell'Autorità, sottoscritto dal rappresentante legale dell'impresa distributtrice. Unitamente alla richiesta, l'impresa distributtrice trasmette, compilati e sottoscritti dal legale rappresentante, i moduli di raccolta dati predisposti dagli Uffici dell'Autorità.
- 7.3 L'Autorità si riserva di valutare, anche successivamente all'approvazione dei vincoli ai ricavi ammessi e anche effettuando ispezioni presso le imprese distributtrici in collaborazione con la Guardia di Finanza, la correttezza delle informazioni trasmesse ai fini delle determinazioni tariffarie, anche valutando la congruenza tra i dati trasmessi ai fini tariffari con quelli trasmessi in ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di separazione contabile e amministrativa.
- 7.4 Il modulo di richiesta di cui al comma 7.2 contiene:

- una dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi e di corrispondenza con i valori contenuti nei libri contabili dell'impresa;
  - nel caso di ripartizione di cui all'Articolo 14, la natura dei cespiti ripartiti e i criteri di ripartizione.
- 7.5 Nel caso di in cui non venga presentata la richiesta, nel caso in cui non siano forniti tutti i dati necessari alla determinazione della tariffa di riferimento, nel caso di mancata sottoscrizione del modulo di richiesta da parte del legale rappresentante o nel caso di assenza delle dichiarazioni di cui al comma precedente, l'Autorità, entro i termini di cui al comma 22.2 procede alla determinazione d'ufficio della tariffa di riferimento.
- 7.6 La determinazione d'ufficio della tariffa di riferimento viene effettuata sulla base del più recente vincolo ai ricavi disponibile, calcolato tenendo conto dei meccanismi di aggiornamento in vigore, decurtato del 10%, o, in caso di mancanza di tale informazione, sulla base di un vincolo ricostruito per confronto con altre realtà simili, decurtato del 10%.
- 7.7 Le imprese distributrici sono tenute a comunicare all'Autorità, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa alla società, alle località servite e al tipo di gas distribuito, intervenuta successivamente alla trasmissione dei dati di cui al precedente comma 7.2.

## TITOLO 2

### DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI NETTE

#### CAPO 1

##### Determinazione del valore delle immobilizzazioni centralizzate

#### Articolo 8

##### *Immobili e fabbricati non industriali*

- 8.1 Ai fini della fissazione dei livelli iniziali del capitale investito per il terzo periodo di regolazione il valore delle immobilizzazioni lorde relativo a immobili e fabbricati non industriali dell'impresa distributrice  $c$  esistenti al 31 dicembre 2006, è determinato secondo la seguente formula:

$$IML_{06,c}^{FAB} = \sum_z VMU_z * STS * DIP_{06,c,z}$$

dove:

- $VMU_z$  è il valore medio di mercato dell'immobile destinato a uso ufficio, come desunto dai dati dell'“Agenzia del Territorio – OMI”, relativo al 2° semestre 2006, riferito alla zona  $z$  dove è ubicato l'immobile, fatto salvo il caso di immobili siti in zone definite centrali, per i quali si ricorre alla quotazione relativa alla zona semi-centrale più prossima. Ai fini della valorizzazione si fa riferimento al tipo di destinazione “terziario” e si calcola la media aritmetica del valore minimo e del valore massimo delle quotazioni al metro quadro, pubblicati sul sito dell'Agenzia del territorio;
  - $STS$  è la dotazione standard di superficie per dipendente, assunta pari a 10 metri quadri;
  - $DIP_{06,c,z}$  è il numero di dipendenti con qualifica di dirigente, quadro o impiegato dell'impresa distributrice  $c$  nell'attività di distribuzione e misura del gas naturale e una quota parte dei dipendenti attivi nelle sedi della zona  $z$ , al 31 dicembre 2006, che svolgono attività relative a servizi comune e funzioni operative condivise calcolata in funzione della percentuale di ribaltamento dei costi del personale dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise alle attività di distribuzione e misura del gas utilizzata ai fini della redazione dei rendiconti annuali di cui alla deliberazione n. 311/01.
- 8.2 Ai fini della fissazione dei livelli iniziali del capitale investito per il terzo periodo di regolazione, il valore delle immobilizzazioni nette relativo a immobili e fabbricati non industriali, dell'impresa distributrice  $c$  esistenti al 31 dicembre 2006, è determinato secondo la seguente formula:

$$IMN_{06,c}^{FAB} = [IML_{06,c}^{FAB}] * (1 - cd_c^{FAB})$$

dove:

- $cd_c^{FAB}$  è il coefficiente di degrado medio relativo a immobili e fabbricati non industriali, calcolato come media ponderata, utilizzando come pesi i valori netti contabili riportati sul libro cespiti rivalutati applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi come riportato nella Tabella 1, dei coefficienti  $cd_{c,u}^{FAB}$ , relativi all'immobile  $u$  dell'impresa distributrice  $c$ , determinato secondo la seguente formula:

$$cd_{c,u}^{FAB} = \left[ \frac{\min((2006 - AIP_u); 40)}{40} \right]$$

e con:

- $AIP_u$  che rappresenta l'anno dell'incremento patrimoniale. Qualora il dato non fosse disponibile,  $AIP_u$  è posto convenzionalmente pari a 1966.
- 8.3 Per le imprese di nuova costituzione, ai fini della determinazione del numero di dipendenti, si fa riferimento all'ultimo dato disponibile in tempo utile per la comunicazione dei dati all'Autorità. Per le imprese distributrici risultanti da trasformazioni societarie, fusioni, e altre modalità di aggregazione, il computo viene fatto come somma del numero di dipendenti delle imprese esistenti prima della fusione al 31 dicembre 2006.

## Articolo 9

### *Altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali.*

- 9.1 Ai fini della fissazione dei livelli iniziali del capitale investito per il terzo periodo di regolazione, il valore netto relativo alle *altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali*, dell'impresa distributrice  $c$  esistenti al 31 dicembre 2006, è determinato secondo la seguente formula:

$$IMN_{06,c}^{ALT} = VSN_{06} * NUA_{06,c}$$

dove:

- $NUA_{06,c}$  è il numero di punti di riconsegna serviti al 31 dicembre 2006;
  - $VSN_{06}$  è il valore medio unitario delle *altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali*, assunto pari a 15,95 euro per punto di riconsegna servito.
- 9.2 Nel caso di località in periodo di avviamento, il numero di punti di riconsegna  $NUA_{06,c}$  è determinato come prodotto del valore riportato in Tabella 2, per il numero delle famiglie residenti nel comune considerato come risultante dal "Bilancio demografico 2005 e popolazione residente al 31 dicembre", pubblicato dall'Istat.
- 9.3 Ai fini della fissazione dei livelli iniziali del capitale investito per il terzo periodo di regolazione il valore lordo relativo alle *altre immobilizzazioni materiali e*

*immobilizzazioni immateriali* dell'impresa distributrice *c* esistenti al 31 dicembre 2006, è determinato secondo la seguente formula:

$$IML_{06,c}^{ALT} = vu^{ALT} * AMA_{06}^{ALT} * NUA_{06,c}$$

dove:

- $vu^{ALT}$  è la vita utile convenzionale ai fini regolatori, delle *altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali*, come riportata nella Tabella 3;
- $AMA_{06}^{ALT}$  è l'ammontare unitario per punto di riconsegna riconosciuto a copertura degli ammortamenti e pari a 3,03 euro/punto di riconsegna.

## CAPO 2

### Determinazione del valore delle immobilizzazioni di località nel regime ordinario

#### Articolo 10

*Valore delle immobilizzazioni materiali lorde relative all'attività di distribuzione*

10.1 Ai fini della fissazione dei livelli iniziali del capitale investito per il terzo periodo di regolazione, per ciascuna impresa distributrice  $c$ , con riferimento a ciascuna località  $i$ , il valore lordo delle immobilizzazioni materiali di località, relative all'attività di distribuzione al 31 dicembre 2006, è determinato secondo la seguente formula:

$$IML(dis)_{06,c,i} = \sum_s \sum_t CA_{c,s,t,i} * d_t$$

dove:

- $CA_{c,s,t,i}$  è, per ciascun cespite della tipologia  $s$ , relativo all'attività di distribuzione, presente nel bilancio dell'impresa distributrice  $c$  alla data del 31 dicembre 2006, il costo riferito all'anno "t", di prima iscrizione nei libri contabili dell'impresa;
- $d_t$  è il deflatore degli investimenti fissi lordi, come riportato in Tabella 1.

#### Articolo 11

*Valore delle immobilizzazioni materiali nette relative all'attività di distribuzione*

11.1 Ai fini della fissazione dei livelli iniziali del capitale investito per il terzo periodo di regolazione, per ciascuna impresa distributrice  $c$ , con riferimento a ciascuna località  $i$ , il valore netto delle immobilizzazioni materiali di località, relative all'attività di distribuzione esistente al 31 dicembre 2006, è determinato secondo la seguente formula:

$$IMN(dis)_{06,c,i} = IML(dis)_{06,c,i} - \sum_s \sum_t (A_{c,s,t,i} * d_t)$$

dove:

- $A_{c,s,t,i}$  è per ciascun cespite della tipologia  $s$ , presente nel bilancio dell'impresa distributrice  $c$  alla data del 31 dicembre 2006, l'ammortamento annuo calcolato:
  - sulla base delle vite utili della deliberazione n. 87/03 per gli anni fino al 2002, compreso;
  - sulla base delle vite utili della deliberazione n. 170/04 per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006.

## Articolo 12

### *Valore delle immobilizzazioni materiali lorde relative all'attività di misura*

- 12.1 Ai fini della fissazione dei livelli iniziali del capitale investito per il terzo periodo di regolazione, per ciascuna impresa distributrice  $c$ , con riferimento a ciascuna località  $i$ , il valore lordo delle immobilizzazioni materiali di località, relative all'attività di misura al 31 dicembre 2006, è determinato secondo la seguente formula:

$$IML(mis)_{06,c,i} = \sum_s \sum_t CA_{c,s,t,i} * d_t$$

dove:

- $CA_{c,s,t,i}$  è, per ciascun cespite della tipologia  $s$  relativo all'attività di misura, presente nel bilancio dell'impresa distributrice  $c$  alla data del 31 dicembre 2006, il costo riferito all'anno "t", di prima iscrizione nei libri contabili dell'impresa.

## Articolo 13

### *Valore delle immobilizzazioni materiali nette relative all'attività di misura*

- 13.1 Ai fini della fissazione dei livelli iniziali del capitale investito per il terzo periodo di regolazione, per ciascuna impresa di distributrice  $c$ , con riferimento a ciascuna località  $i$ , il valore netto delle immobilizzazioni materiali di località, relativo all'attività di misura e esistente al 31 dicembre 2006, per ciascuna tipologia di cespite  $s$  relativo all'attività di misura, è determinato secondo la seguente formula:

$$IMN(mis)_{06,c,i} = IML(mis)_{06,c,i} - \sum_s \sum_t (A_{c,s,t,i} * d_t)$$

dove:

- $A_{c,s,t,i}$  è per ciascun cespite della tipologia  $s$ , relativa all'attività di misura, presente nel bilancio dell'impresa  $c$  alla data del 31 dicembre 2006, l'ammortamento annuo calcolato:
  - sulla base delle vite utili della deliberazione n. 87/03 per gli anni fino al 2002, compreso;
  - sulla base delle vite utili della deliberazione n. 170/04 per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.

## Articolo 14

### *Procedura alternativa per la ricostruzione del valore delle immobilizzazioni materiali nel caso di inutilizzabilità totale o parziale delle informazioni storiche applicabile per investimenti e acquisizioni di rami d'azienda anteriori all'anno 2004*

- 14.1 Si considera che le informazioni storiche relative ai cespiti siano parzialmente inutilizzabili in caso di mancanza di sufficienti dettagli contenuti nel bilancio di esercizio, o nel libro cespiti, nel libro giornale, o nel libro degli inventari o in ogni

altro documento contabile tenuto ai sensi di legge utili alla ricostruzione del valore delle immobilizzazioni materiali relative ai servizi di distribuzione e misura del gas naturale, così come individuate nella Tabella 3

- 14.2 L'inutilizzabilità di cui al comma precedente deve essere certificata dall'impresa a mezzo dichiarazione scritta, a firma del proprio rappresentante legale, che attesti nel dettaglio l'indisponibilità delle suddette fonti contabili, illustri le ragioni della stessa e le conseguenti difficoltà incontrate nella ricostruzione del valore delle immobilizzazioni materiali utilizzando le indicazioni di cui ai commi 10.1 e 12.1.
- 14.3 Nel caso di impossibilità a ricostruire la stratificazione storica secondo le categorie di cespiti di cui alla Tabella 3, ovvero nell'impossibilità di assegnare un dato stratificato alle singole località mediante l'utilizzo delle fonti contabili di cui al precedente comma, il valore delle immobilizzazioni materiali  $CA_{c,s,t,i}$  è determinato identificando il valore contabile sul libro cespiti dei beni per i quali non è disponibile la differenziazione e procedendo poi a:
- una ripartizione per località sulla base della consistenza fisica dei beni presenti nelle diverse località, nel caso in cui il dato stratificato non sia ascrivibile a una determinata località;
  - una ripartizione stabilita dall'impresa di distribuzione nel caso di cespiti non differenziato secondo le categorie di cui alla Tabella 3. Tale ripartizione deve essere effettuata sulla base di criteri di ragionevolezza, coerenza con le informazioni deducibili dai libri contabili e con le consistenze fisiche.
- 14.4 Con riferimento alle acquisizioni di rami d'impresa, la ricostruzione dell'anno di acquisizione è effettuata, con riferimento a ciascuna tipologia di cespiti:
- a partire dall'anno di rilevazione sul libro cespiti;
  - sottraendo all'anno di rilevazione di cui al punto precedente un numero di anni pari alla differenza tra la vita convenzionale utile ai fini regolatori, determinata con riferimento alla deliberazione n. 87/03 per gli anni fino al 2003 e alla deliberazione n. 170/04 per gli anni dal 2004 al 2006, e il numero di anni della vita residua, determinata sulla base del rapporto tra il valore contabile dei cespiti medesimi e la quota di ammortamento iscritta nel libro cespiti ad essi relativa.
- 14.5 Ai fini della valorizzazione del capitale investito non vengono considerate le poste contabili iscritte come avviamento in relazione a rami acquisiti.

## **Articolo 15**

### *Investimenti e acquisizioni di rami successivi all'anno 2003*

- 15.1 Con riferimento a ciascuna tipologia di cespiti, per gli investimenti effettuati successivamente all'anno 2003, il valore  $CA_{c,s,t,i}$  è pari al costo d'acquisizione del cespiti al momento della sua prima utilizzazione ovvero il costo di realizzazione dello stesso relativo all'anno t, calcolato escludendo: rivalutazioni economiche e monetarie, disavanzi di fusione, altre poste incrementative non costituenti costo

storico originario degli impianti, radiazioni o dismissioni, cespiti oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi, oneri promozionali, oneri per il rinnovo e la stipula di concessioni, oneri di avviamento, nonché al netto di eventuali interessi passivi in corso d'opera capitalizzati.

- 15.2 Per le acquisizioni di rami d'azienda successive all'anno 2003 la valorizzazione dei cespiti è effettuata in modo tale che l'onere posto in capo ai clienti finali non sia superiore a quello che i medesimi avrebbero sostenuto per la remunerazione del capitale e gli ammortamenti nell'ipotesi di continuità nella gestione.
- 15.3 In applicazione del principio di cui al comma precedente, le imprese cessionarie sono tenute ad acquisire i dati riportati nei libri cespiti delle imprese cedenti, al fine di effettuare una ricostruzione dei valori relativi al ramo acquisito in coerenza con le disposizioni contenute negli articoli da 10 a 14.

### CAPO 3

#### Trattamento dei contributi

##### Articolo 16

##### *Trattamento contributi*

- 16.1 Ai fini della fissazione dei livelli iniziali del capitale investito per il terzo periodo di regolazione, per ciascuna impresa distributrice  $c$ , con riferimento a ciascuna località  $i$ , il valore dei contributi capitalizzati, è determinato secondo la seguente formula:

$$CON_{06,c,i} = \sum_s \sum_t CON_{c,s,t,i} * d_t$$

dove:

- $CON_{c,s,t,i}$  è, per ciascun cespite della tipologia  $s$  relativo alle attività di distribuzione e misura, presente nel bilancio dell'impresa distributrice  $c$  alla data del 31 dicembre 2006, l'ammontare dei contributi capitalizzati percepiti, riferito all'anno nel quale il medesimo contributo è stato erogato.
- 16.2 Qualora i contributi percepiti nell'anno  $t$  non siano assegnabili allo specifico cespite  $s$ , il valore dei contributi da imputare a ciascun cespite  $s$  dovrà essere determinato sulla base del peso medio ponderato del valore dei cespiti nell'anno  $t$ .
- 16.3 Qualora non sia disponibile il dato e la stratificazione relativa ai contributi capitalizzati ricevuti da privati, si procede a una stima convenzionale assumendo che l'ammontare dei contributi da privati sia pari al 90% del valore degli impianti di derivazione. Per i contributi in conto capitale ricevuti da soggetti pubblici è in ogni caso necessaria una ricostruzione puntuale, basata sugli atti formali assunti dalle amministrazioni concedenti.

## CAPO 4

### Gradualità

#### Articolo 17

##### *Gradualità nell'applicazione dei nuovi criteri*

- 17.1 Qualora a seguito della valutazione del capitale investito netto ai sensi dei commi 4.2 e 4.3 risulti una variazione, positiva o negativa, del valore del medesimo capitale investito netto aggregato a livello nazionale per tutte le imprese distributrici di gas naturale, superiore al 5% del valore riconosciuto alle medesime imprese con riferimento all'anno termico 2007-2008, corretto per l'inflazione e per tenere conto delle variazioni delle consistenze intervenute nell'anno 2007, è attivato un meccanismo di gradualità.
- 17.2 Con il meccanismo di gradualità il valore del capitale investito netto iniziale per il periodo di regolazione 2009-2012, per ciascuna impresa distributtrice  $c$ , calcolato ai sensi delle disposizioni dei commi 4.2 e 4.3 viene corretto, sommando in ciascun anno del periodo regolatorio un ammontare  $CG$ , calcolato secondo la seguente formula:

$$CG = \begin{cases} \Delta s * cg; se \sum_c CIN_c > 1,05 * \sum_c CIN_c^{07-08} \\ \Delta s * cg; se \sum_c CIN_c < 0,95 * \sum_c CIN_c^{07-08} \\ 0; se 0,95 * \sum_c CIN_c^{07-08} \leq \sum_c CIN_c \leq 1,05 * \sum_c CIN_c^{07-08} \end{cases}$$

dove:

- $CIN_c$  è il valore del capitale investito netto determinato ai sensi dei commi 4.2 e 4.3 per ciascuna impresa distributtrice  $c$  con riferimento all'anno 2009;
- $CIN_c^{07-08}$  è il valore del capitale investito netto relativo all'anno termico 2007-2008 per ciascuna impresa distributtrice  $c$ , corretto per l'inflazione e per tenere conto della variazioni delle consistenze intervenute nell'anno 2007;
- $\Delta s = \sum_c CIN_c^{07-08} - \sum_c CIN_c$
- $cg$  vale: 0,75 per l'anno 2009;  
0,50 per l'anno 2010;  
0,25 per l'anno 2011;  
0 per l'anno 2012.

### TITOLO 3

#### REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO E AMMORTAMENTO

##### Articolo 18

###### *Remunerazione del capitale investito netto centralizzato*

18.1 Ai fini delle determinazioni tariffarie relative all'anno 2009, la remunerazione del capitale investito netto centralizzato per ciascuna impresa distributrice  $c$  è calcolata secondo la seguente formula:

$$RCA_{09,c}^{CEN} = CIN_{09,c}^{CEN} * WACC(dis)$$

dove:

- $CIN_{09,c}^{CEN}$  è il capitale investito netto centralizzato per l'impresa distributrice  $c$ , determinato secondo quanto previsto al comma 4.2 e all'Articolo 6.
- $WACC(dis)$  è il tasso di remunerazione del capitale investito relativo all'attività di distribuzione per il periodo di regolazione 2009-2012 fissato pari a 7,6%.

##### Articolo 19

###### *Ammortamenti cespiti centralizzati*

19.1 Ai fini delle determinazioni tariffarie relative all'anno 2009, l'ammortamento degli immobili e fabbricati non industriali per ciascuna impresa distributrice  $c$  è calcolata secondo la seguente formula:

$$AMA_{09,c}^{FAB} = \sum_i IML_{09,c}^{FAB} * \frac{1}{vu_{FAB}}$$

dove:

- $IML_{09,c}^{FAB}$  è il valore lordo degli immobili e fabbricati non industriali, determinato aggiornando, con il deflatore degli investimenti fissi lordi e tenendo conto dell'eventuale incremento del numero di dipendenti nell'anno 2007, il valore calcolato ai sensi del comma 8.1;
- $vu_{FAB}$  è la vita utile convenzionale ai fini regolatori degli immobili e fabbricati non industriali come riportata nella Tabella 3.

19.2 Ai fini delle determinazioni tariffarie relative all'anno 2009, l'ammortamento delle *altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali*, per ciascuna

impresa distributrice  $c$  è calcolato aggiornando secondo quanto previsto all'Articolo 6, l'ammontare  $AMA_{06,c}^{ALT}$ , riferito all'anno 2006, pari a:

$$AMA_{06,c}^{ALT} = AMA_{06}^{ALT} * NUA_{06,c}.$$

## Articolo 20

### *Remunerazione del capitale investito nei cespiti di località*

20.1 Ai fini delle determinazioni tariffarie relative all'anno 2009, la remunerazione del capitale investito netto nei cespiti di località per l'attività di distribuzione, per ciascuna impresa distributrice  $c$  e per ciascuna località  $i$ , è calcolata secondo la seguente formula:

$$RCA(dis)_{09,c,i} = CIN(dis)_{09,c,i} * WACC(dis)$$

dove:

- $CIN(dis)_{09,c,i}$  è il capitale investito netto per l'impresa distributrice  $c$ , nella località  $i$ , determinato secondo quanto previsto al comma 4.3 e all'Articolo 6.

20.2 Ai fini delle determinazioni tariffarie relative all'anno 2009, la remunerazione del capitale investito netto nei cespiti di località per l'attività di misura, per ciascuna impresa distributrice  $c$  e per ciascuna località  $i$ , è calcolata secondo la seguente formula:

$$RCA(mis)_{09,c,i} = CIN(mis)_{09,c,i} * WACC(mis)$$

dove:

- $CIN(mis)_{09,c,i}$  è il capitale investito netto per l'impresa distributrice  $c$ , nella località  $i$ , determinato secondo quanto previsto al comma 4.3 e all'Articolo 6;
- $WACC(mis)$  è il tasso di remunerazione del capitale investito relativo all'attività di misura per il periodo di regolazione 2009-2012 fissato pari a 7,9%.

## Articolo 21

### *Ammortamento dei cespiti di località*

21.1 Ai fini delle determinazioni tariffarie relative all'anno 2009, l'ammortamento dei cespiti di località relativi all'attività di distribuzione, per ciascuna impresa distributrice  $c$  e per ciascuna località  $i$ , è calcolato secondo la seguente formula:

$$AMA(dis)_{09,c,i} = \sum_s IML(dis)_{09,c,s,i} * \frac{1}{vu^s}$$

dove

- $IML(dis)_{09,c,s,i}$  è il valore delle immobilizzazioni lorde determinato aggiornando ai sensi dell'Articolo 6 il valore calcolato ai sensi del comma 10.1;
- $vu^s$  è la vita utile convenzionale ai fini regolatori dei cespiti di località della tipologia  $s$  come riportata nella Tabella 3.

21.2 Ai fini delle determinazioni tariffarie relative all'anno 2009, l'ammortamento dei cespiti di località relativi all'attività di misura, per ciascuna impresa distributrice  $c$  e per ciascuna località  $i$ , è calcolato secondo la seguente formula:

$$AMA(mis)_{09,c,i} = \sum_s IML(mis)_{09,c,s,i} * \frac{1}{vu^s}$$

dove:

- $IML(mis)_{09,c,s,i}$  è il valore delle immobilizzazioni lorde determinato aggiornando, ai sensi dell'Articolo 6, il valore, riferito all'anno 2006, calcolato ai sensi del comma 12.1.

## TITOLO 4

### TARIFFA DI RIFERIMENTO E VINCOLI AI RICAVI AMMESSI NEL REGIME ORDINARIO

#### CAPO 1

##### Tariffa di riferimento

##### Articolo 22

##### *Tariffa di riferimento*

- 22.1 Ai fini della determinazione dei vincoli ai ricavi ammessi è definita per ciascuna impresa distributrice  $c$  una tariffa d'impresa fissata dall'Autorità.
- 22.2 I valori della tariffa d'impresa sono fissati e pubblicati dall'Autorità entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore.

## Articolo 23

### Tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione

23.1 La tariffa d'impresa per il servizio di distribuzione è denominata tariffa TVD ed è composta, in ciascun anno  $t$ , dalle seguenti componenti:

- a)  $t(cen)_{t,c}^{capex}$ , espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura della remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti relativi a immobilizzazioni centralizzate. Tale componente è determinata secondo la seguente formula:

$$t(cen)_{t,c}^{capex} = \frac{RCA_{t,c}^{CEN} + AMA_{t,c}^{FAB} + AMA_{t,c}^{ALT}}{NUA_{t,c}^{att}}$$

dove:

$NUA_{t,c}^{att}$  è il numero di punti di riconsegna atteso per l'anno  $t$ , calcolato aumentando il dato relativo all'anno  $t-2$  di una percentuale calcolata come media aritmetica delle variazioni del numero di punti di riconsegna tra gli anni  $t-4 - t-3$  e  $t-3 - t-2$ . Nel caso di località in periodo di avviamento, il numero di punti di riconsegna atteso per l'anno  $t$  è calcolato come prodotto del valore riportato in Tabella 2 per il numero delle famiglie residenti nel comune considerato, come risultante dal "Bilancio demografico 2005 e popolazione residente al 31 dicembre", pubblicato dall'Istat.

- b)  $t(dis)_{t,c,i}^{capex}$ , espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura della remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali di località proprie dell'attività di distribuzione. Tale componente è differenziata per ciascuna impresa distributrice  $c$  e per ciascuna località  $i$  ed è determinata secondo la seguente formula:

$$t(dis)_{t,c,i}^{capex} = \frac{RCA(dis)_{t,c,i} + AMA(dis)_{t,c,i}}{NUA_{t,c}^{att}}$$

- c)  $t(dis)_{t,d,r}^{opex}$ , espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi all'attività di distribuzione. Tale componente è differenziata in base alla densità  $d$  e alla classe dimensionale  $r$ , relativa ai punti di riconsegna serviti da ciascuna impresa distributrice. I dati riportati in Tabella 4 fanno riferimento ai valori relativi all'anno 2009.

## Articolo 24

### Tariffa di riferimento per il servizio di misura

24.1 La tariffa di riferimento per il servizio di misura è denominata tariffa TVM ed è composta dalle seguenti componenti:

- a)  $t(mis)_{t,c,i}^{capex}$ , espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura della remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali di località proprie dell'attività di misura. Tale

componente è differenziata per ciascuna impresa distributrice  $c$  e per ciascuna località  $i$  ed è determinata sulla base della seguente formula:

$$t(mis)_{t,c,i}^{capex} = \frac{RCA(mis)_{t,c,i} + AMA(mis)_{t,c,i}}{NUA_{t,c}^{att}}$$

- b)  $t(ins)_{t,c,i}^{opex}$ , espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi alle funzioni di installazione e manutenzione dei misuratori, fissata, per l'anno 2009, pari a 2,27 euro/punto di riconsegna per anno;
- c)  $t(rac)_t^{opex}$ , espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi alla funzione di raccolta, validazione e registrazione delle misure, fissata, per l'anno 2009, pari a 2,27 euro/punto di riconsegna per anno.

## Articolo 25

### *Tariffa di riferimento per i servizi di commercializzazione della distribuzione*

- 25.1 La tariffa di riferimento per i servizi di commercializzazione è denominata COT ed è composta dalla componente  $t(cot)_t$ , espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi ai servizi di commercializzazione della distribuzione, fissata pari, per l'anno 2009, a 0,79 euro/punto di riconsegna per anno.

## CAPO 2

### Vincoli ai ricavi ammessi

## Articolo 26

### *Composizione del vincolo ai ricavi ammessi*

- 26.1 Per ciascuna impresa distributrice  $c$ , in ciascun anno  $t$ , è determinato un vincolo ai ricavi ammessi  $VRT_{t,c}$  a copertura dei costi del servizio di distribuzione e del servizio di misura.
- 26.2 Il vincolo ai ricavi ammessi  $VRT_{t,c}$  è composto da tre parti:
- vincolo ai ricavi ammessi a copertura del servizio di distribuzione  $VRD_{t,c}$  ;
  - vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio di misura  $VRM_{t,c}$  ;
  - vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi dei servizi di commercializzazione  $VRC_{t,c}$ .

26.3 Il vincolo ai ricavi ammessi è determinato sulla base della tariffa di riferimento di cui all'Articolo 23, Articolo 24 e Articolo 25.

### **Articolo 27**

*Composizione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio di distribuzione*

27.1 Il vincolo ai ricavi ammessi  $VRD_{t,c}$  è suddiviso in due elementi:

- vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi di capitale centralizzati e dei costi operativi  $VRD_{t,c}^{CEN}$  ;
- vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi di capitale di località  $VRD_{t,c}^{LOC}$  .

### **Articolo 28**

*Vincolo a copertura dei costi centralizzati del servizio di distribuzione*

28.1 Per ciascun anno  $t$ , del periodo di regolazione 2009-2012, e per ciascuna impresa distributrice  $c$ , il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi centralizzati è determinato secondo la seguente formula:

$$VRD_{t,c}^{CEN} = (t(cen)_{t,c}^{capex} + t(dis)_{t,d,r}^{opex}) * NUA_{t,c}^{eff}$$

dove:

- $NUA_{t,c}^{eff}$  è il numero di punti di riconsegna attivi effettivamente serviti nell'anno  $t$  dall'impresa  $c$ , calcolato come rapporto tra il ricavo rinveniente dall'applicazione della componente  $t(cot)$ , di cui è data separata evidenza contabile, e il valore unitario della componente  $t(cot)$  nel medesimo anno  $t$ . Per le località in periodo di avviamento è determinato come prodotto del valore riportato in Tabella 2, per il numero delle famiglie residenti nel comune considerato, come risultante dal "Bilancio demografico 2005 e popolazione residente al 31 dicembre" pubblicato dell'Istat.

### **Articolo 29**

*Vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi di località relativi al servizio di distribuzione*

29.1 Il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi di località  $VRD_{t,c}^{LOC}$  è determinato secondo la seguente formula:

$$VRD_{t,c}^{LOC} = \sum_i t(dis)_{t,c,i}^{capex} * NUA_{t,c,i}^{eff}$$

dove:

$t(dis)_{t,c,i}^{capex} * NUA_{t,c,i}^{eff}$  è il vincolo a copertura dei costi di capitale per ciascuna località  $i$  servita dall'impresa distributrice  $c$ ;

con:

- $NUA_{t,c,i}^{eff}$  è il numero di punti di riconsegna attivi effettivamente serviti nell'anno  $t$  dall'impresa  $c$ , nella località  $i$ , calcolato come rapporto tra il ricavo rinveniente dall'applicazione della componente  $t(cot)$  nella località  $i$ , di cui è data separata evidenza contabile, e il valore unitario della componente  $t(cot)$  nel medesimo anno  $t$ . Per le località in periodo di avviamento è determinato come prodotto del valore riportato in Tabella 2, per il numero delle famiglie residenti nel comune considerato come risultante dal "Bilancio demografico 2005 e popolazione residente al 31 dicembre" pubblicato dell'Istat.

### **Articolo 30**

*Vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio di misura*

30.1 Il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio di misura  $VRM_{t,c}$  è suddiviso in due elementi:

- vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi di capitale  $VRM_{t,c}^{capex}$  ;
- vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi operativi  $VRM_{t,c}^{opex}$  .

### **Articolo 31**

*Vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi di capitale relativi all'attività di misura*

31.1 Il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi di capitale relativi all'attività di misura è determinato secondo la seguente formula:

$$VRM_{t,c}^{capex} = \sum_i t(mis)_{t,c,i}^{capex} * NUA_{t,c,i}^{eff}$$

dove

$t(mis)_{t,c,i}^{capex} * NUA_{t,c,i}^{eff}$  è il vincolo a copertura dei costi di capitale per ciascuna località  $i$  servita dall'impresa distributrice  $c$ .

### **Articolo 32**

*Vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi operativi relativi al servizio di misura*

32.1 Per ciascun anno  $t$ , del periodo di regolazione 2009-2012, e per ciascuna impresa distributrice  $c$ , il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi operativi dell'attività di misura è determinato secondo la seguente formula:

$$VRM_{t,c}^{opex} = \sum_i (t(ins)_t^{opex} + t(rac)_t^{opex}) * NUA_{t,c,i}^{eff}$$

dove

$(t(ins)_t^{opex} + t(rac)_t^{opex})$  è il vincolo a copertura dei costi operativi per la singola località  $i$  servita dall'impresa distributrice  $c$ .

### **Articolo 33**

#### *Vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi operativi relativi ai servizi di commercializzazione della distribuzione*

- 33.1 Per ciascun anno  $t$ , del periodo di regolazione 2009-2012, e per ciascuna impresa distributrice  $c$ , il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi di commercializzazione del gas naturale è determinato secondo la seguente formula:

$$VRC_{t,c} = \sum_i (t(\text{cot})_t) * NUA_{t,c,i}^{\text{eff}}$$

## TITOLO 5

### TARIFFE OBBLIGATORIE

#### Articolo 34

##### *Tariffa obbligatoria*

34.1 I valori della tariffa obbligatoria sono fissati e pubblicati dall'Autorità entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore.

#### Articolo 35

##### *Tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura*

35.1 Ciascuna impresa distributrice applica alle attuali e potenziali controparti di contratti aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 2.1, una tariffa obbligatoria fissata dall'Autorità a copertura dei costi relativi ai servizi di distribuzione, misura e commercializzazione.

35.2 Le tariffe sono differenziate per ambito tariffario, come definito al successivo comma 36.1.

35.3 La tariffa obbligatoria di cui al comma precedente è composta dalle seguenti componenti:

- a)  $\tau_1$ , composta dagli elementi  $\tau_1(dis)$ ,  $\tau_1(mis)$ ,  $\tau_1(cot)$ , espresso in euro per punto di riconsegna;
- b)  $\tau_3$ , composta dall'elemento  $\tau_3^f(dis)$ , espresso in centesimi di euro per standard metro cubo, differenziato per scaglione di consumo f, come riportati nella Tabella 5;
- c) *UCI*, espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, a copertura di eventuali squilibri dei sistemi di perequazione e a copertura di eventuali conguagli;
- d) *AS*, espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, a copertura del sistema di compensazione tariffaria per i clienti economicamente disagiati, il cui ammontare viene temporaneamente fissato pari a zero;
- e) *RE*, espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, a copertura degli oneri che gravano sul Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, di cui all'Articolo 90;
- f) *RS*, espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, a copertura degli oneri gravanti sul Conto per la qualità dei servizi gas, di cui all'Articolo 91.

## **Articolo 36** *Ambito tariffario*

36.1 L'ambito tariffario è l'area geografica dove trovano applicazione le medesime tariffe per il servizio di distribuzione e misura.

36.2 Sono identificati i seguenti ambiti tariffari:

- *Ambito nord occidentale*, comprendente le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria;
- *Ambito nord orientale*, comprendente le regioni: Lombardia, Trentino – Alto Adige, Veneto, Friuli - Venezia Giulia, Emilia – Romagna;
- *Ambito centrale*, comprendente le regioni Toscana, Umbria e Marche;
- *Ambito centro-sud orientale*, comprendente le regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata;
- *Ambito centro-sud occidentale*, comprendente le regioni Lazio e Campania;
- *Ambito meridionale*, comprendente le regioni Calabria e Sicilia.

## **Articolo 37**

### *Criteri generali per la determinazione delle componenti della tariffa obbligatoria*

37.1 L'elemento  $\tau_1(dis)$ , espresso in euro per punto di riconsegna, è destinato alla copertura dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione. La quota fissa è determinata per ciascun ambito tariffario in funzione :

- della somma dei costi di capitale delle località appartenenti a ciascun ambito tariffario e dei costi di capitale centralizzato delle imprese distributrici che operano nel medesimo ambito, attribuiti pro-quota in funzione dell'incidenza dei punti di riconsegna ricadenti nell'ambito rispetto al totale dei punti di riconsegna serviti;
- di un coefficiente di ripartizione delle somme di cui al precedente punto, assunto pari, per il terzo periodo di regolazione, a 0,5;
- del numero di punti di riconsegna di ciascun ambito tariffario.

37.2 L'elemento  $\tau_3^f(dis)$ , espresso in centesimi di euro per *standard metro cubo*, è destinato alla copertura dei costi operativi e della quota parte dei costi di capitale che non trovano copertura dall'applicazione delle quote fisse di cui al comma 37.1.

37.3 L'elemento  $\tau_3^f(dis)$  è articolato per scaglioni tariffari, secondo quanto riportato nella Tabella 5.

37.4 L'elemento  $\tau_3^f(dis)$  è ottenuto moltiplicando i corrispettivi dell'articolazione tariffaria di riferimento, come riportati nella Tabella 5, per i coefficienti correttivi  $\varepsilon_{t,s}$  dell'ambito tariffario s.

37.5 I coefficienti correttivi  $\varepsilon_{t,s}$  di ambito tariffario è determinato come rapporto tra:

- la somma per tutte le imprese distributrici operanti in ciascun ambito:
  - della quota parte del vincolo a copertura dei costi operativi centralizzati del servizio di distribuzione, attribuito pro-quota in funzione

dell'incidenza dei punti di riconsegna ricadenti nell'ambito, rispetto al totale dei punti di riconsegna serviti;

- della quota parte dei costi di capitale centralizzati e di località che non sono coperti dalla quota fissa di cui al comma 37.1;
  - il ricavo che si sarebbe conseguito applicando ai volumi attesi distribuiti nel medesimo ambito i corrispettivi previsti nell'articolazione tariffaria di riferimento.
- 37.6 Il corrispettivo unitario dell'articolazione tariffaria di riferimento per il primo scaglione di consumo, di cui alla Tabella 5, è posto pari a zero in via transitoria, in attesa che siano definite nuove forme di tutela dei clienti in stato di disagio economico.
- 37.7 L'elemento  $\tau_l(mis)$ , espresso in euro per punto di riconsegna, è destinato alla copertura dei costi operativi e di capitale relativi al servizio di misura ed è differenziato per ambito tariffario.
- 37.8 L'elemento  $\tau_l(mis)$ , è determinato in funzione:
- del valore assunto dai vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi di località, ai sensi delle disposizioni di cui all'Articolo 31 e all'Articolo 32, relativi al servizio di misura nelle località appartenenti a ciascun ambito tariffario;
  - del numero di punti di riconsegna serviti in ciascun ambito.
- 37.9 L'elemento  $\tau_l(cot)$ , espresso in euro per punto di riconsegna, è destinato alla copertura dei costi del servizio di commercializzazione ed è uguale in tutto il territorio nazionale.
- 37.10 L'elemento  $\tau_l(cot)$  è fissato pari al valore assunto dalla componente  $t(cot)_t$  della tariffa di riferimento.
- 37.11 Il numero di punti di riconsegna serviti in ciascun ambito è pari alla somma del numero di punti di riconsegna atteso per l'anno t per ciascuna località appartenente all'ambito, come definito al comma 36.2.

### **Articolo 38**

*Modalità di calcolo dei coefficienti di conversione dei volumi misurati per il gas naturale*

- 38.1 Nel caso in cui in un punto di riconsegna il gruppo di misura installato non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati avviene secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti.
- 38.2 Per ciascun punto di riconsegna dotato di un gruppo di misura non provvisto di apparecchiature di correzione dei volumi, la correzione alle condizioni *standard* dei quantitativi misurati avviene mediante l'applicazione della seguente formula:

$$M = K_p * K_T$$

dove:

- $K_p = \frac{(p_b + p_{mc})}{p_r}$ ;
- $K_T = \frac{T_r}{T_{mc}}$ ;

con:

- $p_b = 1,01325 * (1 - 2,25577 * 10^{-5} * H)^{5,2559}$  è la pressione barometrica assoluta, espressa in bar, dove  $H$ , determinata secondo i criteri indicati nel successivo comma 38.3, rappresenta:
  - per i punti di riconsegna nei quali la pressione relativa di misura convenzionale è inferiore o uguale a 25 mbar, l'altitudine sul livello del mare del Comune nel quale è ubicato il punto di riconsegna
  - per i punti di riconsegna nei quali la pressione relativa di misura convenzionale è superiore a 25 mbar, l'altitudine sul livello del mare del Comune nel quale è ubicato il punto di riconsegna, o, nel caso in cui la differenza tra l'altitudine della località e l'altitudine del punto di riconsegna sia maggiore di 100 m, l'altitudine del punto di riconsegna come ricavabile dalla cartografia dell'Istituto Geografico Militare;
- $p_{mc}$  è la pressione relativa di misura convenzionale, pari a:
  - 0,020 bar, per i punti di riconsegna nei quali la pressione relativa di misura convenzionale è inferiore o uguale a 25 mbar;;
  - la pressione di taratura dell'impianto di riduzione finale della pressione del gas a monte del misuratore, per i punti di riconsegna nei quali la pressione relativa di misura convenzionale è superiore a 25 mbar; nel caso in cui la misura avvenga a pressione non regolata, l'impresa di distribuzione installa un'apparecchiatura idonea per la correzione delle misure;
- $p_r$  è la pressione assoluta di riferimento, pari a 1,01325 bar;
- $T_r$  è la temperatura assoluta di riferimento, pari a 288,15 Kelvin
- $T_{mc}$  è la temperatura assoluta di misura convenzionale, espressa in Kelvin, calcolata secondo la seguente formula:

$$T_{mc} = 273,15 + \left( 22 - \frac{GG}{ng} \right)$$

essendo i parametri  $GG$  e  $ng$  rispettivamente il numero dei gradi giorno del Comune e il numero dei giorni di esercizio dell'impianto, determinati secondo i criteri di cui al successivo comma 38.3.

38.3 Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 38.2 si fa riferimento:

- a) per la definizione della zona climatica di appartenenza, dell'altitudine  $H$  e del numero dei gradi giorno  $GG$  di ciascun Comune, all'allegato A del DPR n. 412/93;
  - b) per la determinazione del numero di giorni di esercizio dell'impianto  $ng$ , ai valori indicati nella Tabella 6.
- 38.4 Nel caso di presenza di correttori della sola pressione o della sola temperatura, i relativi coefficienti  $K_p$  e  $K_T$  assumono valore pari a 1.
- 38.5 I valori del coefficiente  $M$ , dei coefficienti  $K_p$  e  $K_T$ , del rapporto  $\frac{GG}{ng}$  e del parametro  $p_b$ , di cui al comma 38.2, sono arrotondati alla sesta cifra decimale con criterio commerciale.
- 38.6 L'Autorità pubblica e aggiorna il valore dei coefficienti  $K_p$  e  $K_T$  per tutti i punti di riconsegna con gruppi di misura con pressione di misura convenzionale minore o uguale a 25 mbar.

### **Articolo 39**

#### *Sistema di compensazione tariffaria*

- 39.1 Con successivo provvedimento l'Autorità definisce il meccanismo di compensazione tariffaria a favore dei clienti economicamente disagiati in sostituzione di quanto previsto all'Articolo 9 della deliberazione n. 170/04 e coerentemente con il decreto di cui alla legge 28 febbraio 2008, n. 31, articolo 46, comma 1-bis.

### **Articolo 40**

#### *Criteri di applicazione*

- 40.1 Le tariffe obbligatorie sono applicate dall'esercente in maniera non discriminatoria a tutte le attuali e potenziali controparti.
- 40.2 Le componenti tariffarie espresse in euro/punto di riconsegna per anno, sono addebitate in quote mensili calcolate dividendo per dodici i medesimi importi e arrotondando il risultato con criterio commerciale alla quarta cifra decimale.
- 40.3 In nessun caso può essere richiesto il pagamento dei corrispettivi con riferimento al periodo successivo alla cessazione dell'erogazione del servizio. Nel caso di cessazione, subentro, voltura o nuova connessione, nel mese in cui la cessazione, il subentro o il nuovo allacciamento si verificano, le componenti tariffarie espresse in euro/punto di riconsegna per anno devono essere moltiplicate, ai fini della determinazione degli importi dovuti per il medesimo mese, per un coefficiente pari al rapporto tra il numero di giorni di durata del contratto nel medesimo anno e 365 (trecentosessantacinque).

## TITOLO 6

### AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLE COMPONENTI DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

#### Articolo 41

*Aggiornamento della componente  $t(dis)_{t,d,r}^{opex}$ , a copertura dei costi operativi dell'attività di distribuzione*

- 41.1 Nel corso del periodo di regolazione 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2012 l'Autorità aggiorna, entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di efficacia, le componenti  $t(dis)_{t,d,r}^{opex}$ , a copertura dei costi operativi, applicando:
- il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;
  - il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti;
  - il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale.
- 41.2 Per il periodo di regolazione 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2012, il tasso di riduzione annuale di cui al comma 41.1, lettera b), è fissato pari a:
- 7,3% per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale fino a 50.000 punti di riconsegna serviti;
  - 5,9% per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale oltre 50.000 e fino a 300.000 punti di riconsegna serviti;
  - 3,2% per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale oltre 300.000 punti di riconsegna serviti.

#### Articolo 42

*Aggiornamento della componenti  $t(ins)_t^{opex}$ ,  $t(rac)_t^{opex}$ ,  $t(cot)_t^{opex}$  a copertura dei costi operativi dei servizi di commercializzazione e di misura*

- 42.1 Nel corso del periodo di regolazione 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2012 l'Autorità aggiorna, entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di efficacia, le componenti,  $t(ins)_t^{opex}$ ,  $t(rac)_t^{opex}$ ,  $t(cot)_t^{opex}$ , a copertura dei costi operativi, applicando:
- il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;
  - il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti;
  - il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale.

42.2 Per il periodo di regolazione 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2012, il tasso di riduzione annuale di cui al comma 41.1, lettera b), è fissato pari al 3,6%.

#### **Articolo 43**

*Aggiornamento delle componenti  $t(cen)_{t,c}^{capex}$  a copertura dei costi di capitale centralizzati*

43.1 Nel corso del periodo di regolazione 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2012 l’Autorità aggiorna, entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello di efficacia, la quota parte delle componenti  $t(cen)_{t,c}^{capex}$  a remunerazione del capitale investito, applicando:

- a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell’Istat;
- b) il tasso di variazione atteso dei punti di riconsegna relativo a ciascuna impresa distributrice;
- c) il tasso di incremento del numero di dipendenti di cui al terzo punto del comma 8.1.

43.2 Nel corso del periodo di regolazione 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2012 l’Autorità aggiorna, entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello di efficacia, la quota parte delle componenti  $t(cen)_{t,c}^{capex}$  a copertura degli ammortamenti, applicando:

- a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell’Istat;
- b) il tasso di variazione atteso dei punti di riconsegna relativo a ciascuna impresa distributrice;
- c) il tasso di incremento del numero di dipendenti di cui al terzo punto del comma 8.1.

#### **Articolo 44**

*Aggiornamento delle componenti  $t(dis)_{t,c,i}^{capex}$  a  $t(mis)_{t,c,i}^{capex}$  copertura dei costi di capitale di località*

44.1 Nel corso del periodo di regolazione 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2012 l’Autorità aggiorna, entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello di efficacia, la quota parte delle componenti  $t(dis)_{t,c,i}^{capex}$  e  $t(mis)_{t,c,i}^{capex}$  a remunerazione del capitale investito, applicando:

- a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell’Istat;
- b) il tasso di variazione atteso dei punti di riconsegna relativo a ciascuna impresa distributrice;

- c) il tasso di variazione collegato ai nuovi investimenti netti realizzati dalla singola impresa distributrice  $c$  nelle singole località  $i$ , determinato in applicazione di quanto disposto dall'Articolo 46;
  - d) il tasso di variazione collegato alla maggior remunerazione riconosciuta agli investimenti sulle reti di distribuzione incentivati ai sensi di quanto disposto dal successivo Articolo 45 ed entrati in esercizio.
- 44.2 Alle imprese verrà richiesto di dichiarare e certificare, in relazione agli investimenti a bilancio di cui alla lettera c) del precedente comma, l'eventuale quota di oneri finanziari capitalizzati. Tale quota non verrà riconosciuta ai fini dell'aggiornamento del capitale investito.
- 44.3 Nel corso del periodo di regolazione 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2012 l'Autorità aggiorna, entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di efficacia, la quota parte delle componenti  $t(dis)_{t,c,i}^{capex}$  e  $t(mis)_{t,c,i}^{capex}$  a copertura degli ammortamenti, applicando:
- a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
  - b) il tasso di variazione atteso dei volumi del servizio erogato a livello nazionale;
  - c) il tasso di variazione collegato alla riduzione del capitale investito lordo per effetto di alienazioni, dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e completamento della vita utile standard dei cespiti;
  - d) il tasso di variazione collegato agli investimenti lordi realizzati entrati in esercizio.

#### **Articolo 45**

##### *Tasso di variazione collegato ai nuovi investimenti*

- 45.1 Il tasso di variazione collegato agli investimenti realizzati di cui al comma 44.1, lettera c) e al comma 44.3, lettera d), è valutato in coerenza con le disposizioni contenute nel presente articolo e con le norme dell'Articolo 46.
- 45.2 Entro il 31 luglio di ciascun anno  $t$ , a partire dall'anno 2009, ciascuna impresa concessionaria del servizio di distribuzione comunica all'Autorità, utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione tariffe dell'Autorità:
- a) gli investimenti entrati in esercizio nel corso dell'anno  $t-1$ , come riportati nei bilanci sottoposti a revisione contabile, distinti per le tipologie di investimento individuate al comma 45.3;
  - b) la quantificazione fisica degli investimenti entrati in esercizio nel corso dell'anno  $t-1$ , con riferimento alle categorie individuate nell'apposito elenco delle consistenze dei cespiti di rete, come definito dall'Autorità con separato provvedimento, ai fini della valutazione di cui all'articolo Articolo 46;
  - c) le dismissioni effettuate nel corso dell'anno  $t-1$  per le tipologie di investimento individuate al comma 45.3, indicando l'anno di messa in esercizio del cespite dimesso, precisando altresì se il cespite dimesso è stato oggetto di successiva alienazione e a quali condizioni;

- d) il valore dei cespiti, distinti per tipologia di cespiti, che hanno completato la loro vita utile convenzionale ai fini regolatori;
- e) la documentazione comprovante il rispetto dei requisiti di cui al comma 45.4;
- f) gli investimenti e le dismissioni programmate per i tre anni successivi mediante un prospetto riportante l'illustrazione degli obiettivi, dei costi e dei tempi di realizzazione delle opere, distinti per le tipologie di investimento individuate al comma 45.3;
- g) le variazioni delle immobilizzazioni in corso.

45.3 Alle tipologie di seguito elencate di nuovi investimenti, entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2008, è riconosciuta la maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito pari al 2% per un periodo di otto anni:

- a) ammodernamento dei sistemi di odorizzazione presso le cabine REMI;
- b) sostituzione delle condotte in ghisa con giunti di canapa e piombo.

45.4 Gli interventi di cui al comma 45.3, lettera a) sono ritenuti idonei alla maggiorazione se ricorrono i seguenti requisiti:

- l'impresa distributrice proceda semestralmente a effettuare il controllo strumentale e la verifica della taratura, come previsto dalla norma UNI 9463, rendendo disponibile idonea documentazione a evidenza degli avvenuti controlli;
- l'attivazione di meccanismi di controllo da remoto della percentuale di odorizzante immesso nel gas distribuito, provvedendo altresì a conservare la registrazione dei valori rilevati;
- l'attivazione automatica dell'odorizzatore a lambimento in caso di assenza temporanea della corrente elettrica o di malfunzionamento dell'odorizzatore ad iniezione.

45.5 Dall'anno 2011, con riferimento agli investimenti di cui al comma 45.3, entrati in esercizio nell'anno t-2, la maggiore remunerazione è calcolata come somma delle maggiori remunerazioni riconducibili a ciascuna delle tipologie di investimento di cui al comma 45.3, determinate come prodotto tra il valore dell'investimento valutato con i criteri di cui all'Articolo 46, al netto anche di eventuali contributi in conto capitale percepiti, e il tasso di maggiore remunerazione riconosciuto ai sensi del medesimo comma 45.3.

45.6 L'Autorità verifica, anche mediante controlli a campione:

- a) l'effettiva realizzazione degli investimenti di cui al presente articolo e la corrispondenza degli investimenti comunicati ai sensi del comma 45.1, con i costi effettivamente sostenuti;
- b) la corrispondenza del valore degli incrementi patrimoniali di cui al comma 45.1, lettera a) con quelli risultanti dai bilanci certificati;
- c) la pertinenza e la corretta imputazione degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente lettera b) rispetto alle attività svolte.

## **Articolo 46**

### *Criteria per la valorizzazione dei nuovi investimenti*

- 46.1 Ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti relativi agli anni 2007 e 2008 sono valutati a piè di lista. In ogni caso le imprese distributrici oltre ai dati economici relativi agli investimenti effettuati distinti per tipologia di cespiti, trasmettono anche prospetti dettagliati relativi alle variazioni delle consistenze, coerentemente con le tipologie indicate dall'Autorità.
- 46.2 Ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti relativi all'anno 2009, sono valutati a piè di lista. Qualora il costo effettivamente sostenuto dall'impresa sia superiore al costo standard fissato dall'Autorità, ai sensi del successivo comma 46.3, l'impresa distributtrice è tenuta a giustificare lo scostamento. In ogni caso le imprese distributrici oltre ai dati economici relativi agli investimenti effettuati distinti per tipologia di cespiti, trasmettono anche prospetti dettagliati relativi alle variazioni delle consistenze, coerentemente con le tipologie indicate dall'Autorità.
- 46.3 A partire dall'anno 2010, ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti sono valutati a costi *standard*, sulla base di un prezzario definito dall'Autorità, con separato provvedimento.
- 46.4 Le imprese distributrici trasmettono all'Autorità una dichiarazione di conformità sottoscritta dalla società che certifica il bilancio. Nella dichiarazione deve essere indicata la conformità dei valori riportati nei prospetti inviati all'Autorità per gli aggiornamenti annuali con i dati di bilancio e la conformità degli importi e delle consistenze alle tipologie indicate.

## **TITOLO 7**

### **MECCANISMI DI PEREQUAZIONE**

## **Articolo 47**

### *Perequazione*

- 47.1 La perequazione dei costi e dei ricavi di distribuzione e di misura per gli anni 2009- 2012 si articola in:
- a) perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione;
  - b) perequazione dei costi relativi al servizio di misura.
- 47.2 Le perequazioni di cui al comma 47.1 si applica a tutte le imprese distributrici.
- 47.3 In relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme in materia di perequazione la Cassa si attiene alle indicazioni dell'Autorità. Ogni eventuale contestazione circa le modalità di applicazione dei meccanismi di perequazione e

di raccolta delle relative informazioni è demandata alla valutazione e decisione dell'Autorità.

#### Articolo 48

##### *Perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione – Importo a consuntivo*

48.1 In ciascun anno l'ammontare di perequazione, riconosciuto a consuntivo a ciascuna impresa distributrice, relativo al meccanismo di cui al comma 47.1, lettera a), è pari a:

$$PD_{t,c} = VRD_c - RE_c - \sum_b PD_{t,c,b}^{acc}$$

dove:

- $RE_c$  è il ricavo effettivo di competenza dell'anno  $t$ , ottenuto dall'applicazione delle tariffe obbligatorie ai clienti titolari dei contratti per il servizio di distribuzione nei punti di riconsegna serviti dall'impresa  $c$  nel medesimo anno;
- $PD_{t,c,b}^{acc}$  è la somma degli ammontari di perequazione in acconto, calcolato ai sensi del successivo comma 50.1.

#### Articolo 49

##### *Perequazione dei costi relativi al servizio di misura*

49.1 In ciascun anno  $t$ , l'ammontare di perequazione, riconosciuto a consuntivo a ciascuna impresa distributrice, relativo al meccanismo di cui al comma 47.1, lettera b) è pari a:

$$PM_{t,c} = CS_c^{switch} - RE_c^{switch} + VRM_{t,c}^{capex} - RE_c^{capex,mis}$$

dove:

- $CS_c^{switch}$  è il costo standard per le letture di *switch* effettuate nell'anno  $t$  dall'impresa distributrice  $c$ , ottenuto dal prodotto del corrispettivo unitario per *switch*, fissato dall'Autorità per l'anno  $t$ , fissato pari a 5 euro, per il numero di letture di *switch* effettive dell'anno  $t$ ;
- $RE_c^{switch}$  è la quota parte del ricavo conseguito applicando la componente tariffaria  $\tau_I(mis)$ , destinato alla copertura dell'incremento del numero di letture di *switch* rispetto all'anno 2006, fissata unitariamente pari a 0,10 euro per punto di riconsegna per anno;
- $RE_c^{capex,mis}$  è la quota parte del ricavo conseguito applicando la componente tariffaria  $\tau_I(mis)$ , destinato alla copertura dei costi di capitale.

## **Articolo 50**

*Perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione – Importi in acconto.*

50.1 Per ciascun anno e per ciascuna impresa distributrice, l’Autorità determina entro il 31 gennaio un ammontare di perequazione bimestrale d’acconto, calcolato secondo la seguente formula:

$$PD_{t,c,b}^{acc} = (VRD_c^{att} - RE_c^{att}) * \frac{1}{6}$$

dove:

- $VRD_c^{att}$  è il valore del vincolo ai ricavi ammessi per l’impresa di distributrice  $c$ , atteso per l’anno  $t$ , come stimato dall’Autorità;
- $RE_c^{att}$  è il ricavo atteso per l’anno  $t$ , stimato dall’Autorità, derivante dall’applicazione della tariffa obbligatoria.

## **Articolo 51**

*Quantificazione ed erogazione dei saldi di perequazione*

- 51.1 Entro quindici giorni lavorativi dalla chiusura del bimestre le imprese distributrici, i cui importi in acconto di cui al comma 50.1 sono negativi, versano alla Cassa quanto dovuto.
- 51.2 Entro trenta giorni lavorativi dalla chiusura del bimestre la Cassa provvede a erogare gli importi in acconto di cui al comma 50.1.
- 51.3 Annualmente la Cassa provvede alla quantificazione dei saldi di perequazione di cui al comma 48.1 e al comma 49.1.
- 51.4 Ai fini di quanto previsto dal comma 51.3 ciascuna impresa distributrice, entro il 31 luglio di ogni anno a partire dall’anno 2009, fa pervenire alla Cassa, con le modalità da questa definite in coerenza con le disposizioni del presente Titolo, le informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare di perequazione relativo all’anno precedente.
- 51.5 Nel caso in cui l’impresa distributrice non rispetti il termine di cui al comma 51.3, la Cassa provvede a calcolare l’ammontare di perequazione utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo a una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un’ottica di minimizzazione dell’ammontare di perequazione eventualmente dovuto dal sistema all’impresa distributrice inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso al sistema di perequazione nel suo complesso.
- 51.6 La Cassa comunica entro il 30 settembre di ciascun anno all’Autorità e a ciascuna impresa distributrice l’ammontare di perequazione relativo ai singoli meccanismi di perequazione, a consuntivo, di cui al comma 48.1 e al comma 49.1, e degli acconti ai sensi di quanto disposto dai commi 51.1 e 51.2

- 51.7 Ciascuna impresa distributrice, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione a consuntivo, entro il 31 ottobre di ogni anno, provvede a versare alla Cassa quanto dovuto.
- 51.8 La Cassa, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione a consuntivo, entro il 30 novembre di ogni anno eroga quanto dovuto a ciascuna impresa distributrice. Nel caso in cui le disponibilità del conto di cui all'Articolo 92 non siano sufficienti a erogare quanto di spettanza di ogni impresa distributrice, la Cassa effettua pagamenti pro-quota rispetto agli importi vantati dalle diverse imprese distributrici, fino a concorrenza delle disponibilità dei conti suddetti.
- 51.9 Nel caso in cui la liquidazione delle somme dovute alle imprese distributrici in relazione ai meccanismi di perequazione non possa essere completata entro 3 mesi dal termine di cui al comma 51.8, la Cassa riconosce alle medesime imprese distributrici un interesse pari all'Euribor a dodici mesi base 360, calcolato a decorrere dall'1 gennaio del secondo anno successivo a quello a cui si riferiscono gli ammontari di perequazione.

## **TITOLO 8**

### **SOGGETTI RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI MISURA GAS NATURALE**

#### **Articolo 52**

##### *Responsabilità per installazione e manutenzione dei misuratori*

52.1 Il soggetto responsabile dell'installazione e della manutenzione dei misuratori è:

- a) con riferimento ai punti di consegna, l'impresa distributrice;
- b) con riferimento ai punti di riconsegna, l'impresa distributrice per i clienti finali che prelevano gas da tali punti;
- c) con riferimenti ai punti di interconnessione, l'impresa distributrice sottendente.

#### **Articolo 53**

##### *Responsabilità per raccolta, validazione e registrazione misure*

53.1 Il soggetto responsabile della raccolta e della validazione e registrazione delle misure del gas è:

- a) con riferimento ai punti di consegna, l'impresa di trasporto;
- b) con riferimento ai punti di riconsegna, l'impresa distributrice per i clienti finali che prelevano gas da tali punti;
- c) con riferimenti ai punti di interconnessione, l'impresa distributrice sottendente.

#### **Articolo 54**

##### *Disposizioni relative alle misure raccolte*

54.1 L'impresa distributrice di cui al comma 52.1, lettera a), è tenuta a rendere accessibili i gruppi di misura o rendere disponibili le misure secondo le specifiche definite dall'impresa di trasporto.

54.2 Le misure del gas rilevate e registrate nei punti di consegna e di riconsegna non possono essere utilizzate per finalità diverse da quelle relative ai servizi di dispacciamento, trasporto, distribuzione e vendita, salvo il consenso scritto da parte del soggetto titolare del punto di consegna o del punto di riconsegna.

54.3 Le misure relative ai punti di interconnessione sono rese disponibili dall'impresa distributrice che le rileva all'impresa distributrice sottesa e all'impresa di trasporto.

## **Articolo 55**

### *Conservazione delle rilevazioni*

- 55.1 Il responsabile dell'attività di raccolta e registrazione archivia e custodisce, per un periodo minimo di 5 anni, le misure del gas, in modalità tale per cui queste possano essere disponibili e riutilizzate a scopi di verifica e controllo dell'applicazione dei meccanismi tariffari vigenti e con finalità legate ai servizi regolati.
- 55.2 Qualora l'ambito di competenza del responsabile dell'attività di rilevazione e registrazione delle misure risulti variato a seguito di cessioni e incorporazioni di attività, il soggetto cedente ha l'obbligo di trasferire gli archivi delle misure di gas integralmente al soggetto cessionario, contestualmente al perfezionamento della cessione, nel rispetto delle regole di riservatezza disposte dalla deliberazione n. 11/07.

## **Articolo 56**

### *Remunerazione del servizio di misura nei punti di consegna e nei punti di interconnessione*

- 56.1 Qualora per la raccolta, validazione e registrazione delle misure presso i punti di consegna l'impresa di trasporto intenda avvalersi dell'impresa distributrice, il corrispettivo richiesto per la prestazione di tale servizio non può eccedere il valore del corrispettivo di cui al comma 24.1, lettera c).
- 56.2 Transitoriamente, in attesa di una nuova definizione della materia, per le prestazioni rese nei punti di interconnessione non si applica alcun corrispettivo.

## TITOLO 9

### DISPOSIZIONI PARTICOLARI

#### Articolo 57

*Trattamento nei casi di cambiamento di gestore in una località*

- 57.1 Nel caso in cui nel corso del periodo di regolazione 2009-2012 una località passi dalla titolarità di un soggetto giuridico alla titolarità di altro soggetto giuridico in conseguenza di operazioni di concentrazione tra imprese, tali da ridurre il numero complessivo delle imprese medesime e incrementare il numero di clienti attivi serviti da uno stesso soggetto giuridico, i vincoli ai ricavi ammessi per tutto il periodo successivo alla data di efficacia dell'operazione di concentrazione e fino alla conclusione del terzo periodo regolatorio sono calcolati assumendo come componente a copertura dei costi operativi della distribuzione di cui alla Tabella 4 quella propria dell'impresa distributrice uscente nella medesima località.
- 57.2 Negli aggiornamenti annuali che decorrano successivamente dalla data di efficacia dell'operazione di concentrazione, ai fini dell'aggiornamento della componente a copertura dei costi operativi della distribuzione di cui al comma precedente, si assume il livello dell'*X-factor* valido per la classe di imprese a cui appartiene il soggetto giuridico che risulta a seguito della medesima operazione di concentrazione.

#### Articolo 58

*Riconoscimento maggiori oneri derivanti dalla presenza di canoni di concessione*

- 58.1 L'Autorità non intende riconoscere tra i costi che concorrono a definire i livelli tariffari gli oneri connessi al pagamento di canoni di concessione, ad eccezione dei casi in cui siano espressamente previsti da disposizioni normative nazionali o regionali.
- 58.2 Qualora i Comuni concedenti abbiano incrementato il canone delle concessioni di distribuzione ai sensi di quanto previsto dal comma 4, articolo 46-bis, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 259, le imprese distributrici interessate possono presentare apposita istanza all'Autorità per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti per effetto di tali disposizioni.
- 58.3 L'Autorità riconosce i maggiori oneri qualora ricorrano le seguenti condizioni:
- a) sia fornita idonea documentazione relativa all'attivazione dei meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti, cui, secondo le disposizioni di legge, devono risultare destinati prioritariamente i fondi raccolti con l'incremento dei canoni;

- b) il Comune non abbia assegnato una nuova concessione successivamente all'entrata in vigore della legge 29 novembre 2007, n.222.
- 58.4 L'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri di cui al comma 58.1, determinato per ciascuna impresa distributrice c, con riferimento alla singola località i, è calcolato secondo la seguente formula:

$$COL_{c,i} = \max \left\{ \left[ 0,1 * VRD_{07-08,c,i}^{170/04} - CAN_{0,c,i} \right] * (1 - GP); 0 \right\}$$

dove:

- $VRD_{07-08,c,i}^{170/04}$  è il vincolo ai ricavi determinato ai sensi delle disposizioni della deliberazione n. 170/04 per l'anno termico 2007-2008;
  - $CAN_{0,c,i}$  è il valore del canone di concessione richiesto dal comune precedentemente l'aumento disposto ai sensi delle disposizioni del comma 4, dell'articolo 46-bis, del decreto-legge n. 159/07, all'impresa distributrice c, per la località i;
  - $GP$  è il coefficiente che esprime il grado di proprietà delle reti da parte del comune e può variare tra zero e uno. Assume valore uno quando il comune è interamente proprietario delle reti. Il grado di proprietà è determinato sulla base del valore delle singole componenti delle reti medesime, come risultante dall'esame dello stato delle consistenze fisiche e dai dati contabili..
- 58.5 Il riconoscimento dei maggiori oneri di cui al comma 58.1 è limitato al periodo che intercorre dalla data di efficacia dell'aumento del canone fino alla data in cui viene aggiudicata la nuova gara.
- 58.6 L'impresa distributrice può istituire un'apposita componente tariffaria a copertura dei maggiori oneri di cui al comma 58.1, denominata *canoni comunali*, di cui è data separata evidenza in bolletta. Tale componente tariffaria è espressa in euro per punto di riconsegna ed è applicata ai soli punti di riconsegna siti nell'ambito del territorio comunale dove è stata deliberata la maggiorazione. Il valore di tale componente tariffaria è determinato dividendo il valore di  $COL_{c,i}$  per il numero di punti di riconsegna atteso per l'anno t, determinato ai sensi di quanto disposto al comma 23.1, lettera a).
- 58.7 Nell'istanza di cui al comma 58.1 l'impresa distributrice propone per l'approvazione dell'Autorità il valore della componente  $COL_{c,i}$  da applicare nell'anno successivo.
- 58.8 Dei ricavi rinvenienti dall'applicazione della maggiorazione di cui al comma 58.1 è data separata evidenza contabile.

## Articolo 59

### *Disposizioni in materia di derivazioni d'utenza*

- 59.1 Di norma gli impianti di rete delle imprese distributrici si estendono fino gruppo di misura. Di norma il gruppo di misura è posato al confine di proprietà.

- 59.2 Le imprese distributrici entro sei mesi dalla data di pubblicazione della Parte II del TUDG predispongono una mappatura delle situazioni dove il gruppo di misura non sia posto al confine di proprietà.
- 59.3 Le imprese distributrici presentano un piano di orizzonte quinquennale per riportare i gruppi di misura al confine di proprietà.
- 59.4 In ogni caso, anche al di là delle attività pianificate ai sensi delle disposizioni di cui al comma precedente, le imprese distributrici provvedono allo spostamento dei gruppi di misura al confine di proprietà in occasione di interventi che riguardano le singole derivazioni d'utenza.
- 59.5 Gli oneri derivanti dagli spostamenti di cui al comma precedente sono coperti mediante le tariffe previste per l'attività di distribuzione. Al cliente finale titolare del punto di riconsegna non viene effettuato alcun addebito.
- 59.6 Successivamente allo spostamento al confine di proprietà l'impresa distributtrice rilascia una dichiarazione di conformità alla normativa vigente sul tratto di rete che va dal punto dove era precedentemente ubicato il gruppo di misura al punto dove il medesimo è stato ricollocato.
- 59.7 Su richiesta l'impresa distributtrice è tenuta a rilasciare informazioni sullo stato di conformità degli impianti, anche di quelli a valle del contatore medesimo.

## **Articolo 60**

### *Disposizioni in tema di verifica del gruppo di misura*

- 60.1 Con successivo provvedimento saranno definite, ai sensi della deliberazione ARG/gas 51/08 le modalità di copertura degli oneri derivanti per gli esercenti dalle modifiche e integrazioni all'articolo 43 della deliberazione n. 168/04.
- 60.2 Il rimborso degli oneri di cui al punto precedente sarà disposto in conformità ai seguenti principi:
- la vita effettiva del gruppo di misura sostituito sia inferiore o uguale alla durata di vita utile riportata nella Tabella 3;
  - la vetustà del gruppo di misura deve essere documentabile;
  - sia stata effettuata una verifica sul corretto funzionamento del gruppo di misura negli ultimi dieci anni. Tale verifica deve essere opportunamente documentata;
  - l'importo massimo riconoscibile per ogni verifica che risponda ai requisiti di cui ai punti precedenti è di 50 euro.

## TITOLO 10

### REGIME INDIVIDUALE

#### CAPO 1

#### Disposizioni generali

##### Articolo 61

##### *Regime individuale*

61.1 Il regime individuale si distingue dal regime ordinario per le modalità di determinazione delle seguenti componenti della tariffa di riferimento:

- $t(cen)_{t,c}^{capex}$
- $t(dis)_{t,c,i}^{capex}$
- $t(dis)_{t,c}^{opex}$ .

61.2 Fatto salvo quanto previsto al comma precedente si applicano al regime individuale le disposizioni previste per il regime generale.

61.3 Per i soggetti che fanno richiesta di essere ammessi al regime individuale, in attesa della definizione delle componenti tariffarie di cui al comma 61.1 secondo le regole del regime individuale, si applicano le componenti della tariffa di riferimento previste per il regime ordinario, anche ai fini della determinazione degli importi d'acconto dei meccanismi di perequazione.

61.4 Le imprese già ammesse al regime individuale nel secondo periodo di regolazione sono tenute comunque a presentare istanza per l'ammissione al regime individuale nel terzo periodo di regolazione.

61.5 L'istanza è respinta nel caso in cui il valore del capitale investito netto relativo ai cespiti per i quali non è disponibile la stratificazione temporale del costo storico originario e/o, esclusivamente per le località di cui al comma 70.3, le perizie tecniche asseverate, rappresenti una componente superiore al 50% delle immobilizzazioni nette.

##### Articolo 62

##### *Modifiche in corso di periodo regolatorio – supplementi di istruttoria*

62.1 L'impresa può presentare nuovamente istanza per la determinazione del vincolo sui ricavi in regime individuale, entro il termine di cui al comma 63.1, lettera b), qualora nel corso del periodo di regolazione:

- i. siano intervenute variazioni nella titolarità delle località gestite, a seguito di gara per l'affidamento del servizio o di modifiche degli assetti societari, quali ad esempio acquisizioni e fusioni societarie, tali per cui il costo storico originario del capitale investito lordo delle nuove località sia pari:
    - a. ad almeno il 15% del capitale investito lordo calcolato nell'ambito della precedente istruttoria individuale per le imprese con un capitale lordo investito superiore a 500 (cinquecento) milioni di euro;
    - b. ad almeno il 20% del capitale investito lordo calcolato nell'ambito della precedente istruttoria individuale per le imprese con un capitale lordo investito fino a 500 (cinquecento) milioni di euro;
  - ii. l'impresa di distribuzione abbia realizzato investimenti in potenziamenti ed estensioni che abbiano indotto il verificarsi di un incremento del capitale investito lordo quale quello previsto al precedente punto i), o di un aumento del livello dei costi operativi di distribuzione pari a oltre:
    - a. il 15% dei costi operativi determinati nell'ambito della precedente istruttoria individuale per le imprese con costi operativi superiori a 20 (venti) milioni di euro;
    - b. il 20% dei costi operativi determinati nell'ambito della precedente istruttoria individuale per le imprese con costi operativi fino a 20 (venti) milioni di euro.
- 62.2 Nel caso di acquisizioni o fusioni societarie tra imprese di distribuzione, le imprese continueranno a calcolare le tariffe di riferimento sulla base del regime precedentemente in vigore, fino all'approvazione dell'eventuale proposta tariffaria in regime individuale calcolata con riferimento a un bilancio di esercizio rappresentativo del nuovo assetto societario.
- 62.3 Ai fini del supplemento di istruttoria, oltre che dalla documentazione prevista al comma 63.3, l'istanza, pena la sua inammissibilità, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- c) una dichiarazione del legale rappresentante che attesti il riscontrarsi delle condizioni richiamate al comma 62.1;
  - d) modulistica di cui al comma al comma 63.3 compilata facendo riferimento sia alle informazioni relative alle acquisizioni di nuovi ambiti o fusioni societarie, investimenti in potenziamenti ed estensioni di reti di distribuzione, sia ai cespiti per i quali sia già stata presentata istanza in una precedente istruttoria individuale;
  - e) garanzie bancarie per 35.000 euro da presentare alla Cassa a copertura dei costi dell'istruttoria.
- 62.4 Nel caso in cui, a seguito della nuova istruttoria, lo scostamento massimo ammissibile risulti nullo, la Cassa provvede a escutere le garanzie bancarie di cui al comma precedente e utilizza tali fondi a copertura delle spese istruttorie entro i limiti delle spese effettivamente sostenute. Eventuali sopravvenienze attive sono versate sul *Conto per la perequazione tariffaria*.
- 62.5 L'istanza è respinta nel caso in cui il valore del capitale investito netto relativo ai nuovi cespiti per i quali non è disponibile la stratificazione temporale del costo

storico originario e/o, esclusivamente per le località di cui al comma 70.3, le perizie tecniche asseverate, rappresenti una componente superiore al 50% delle immobilizzazioni nette.

- 62.6 Ai fini della valutazione dell'ammissibilità dello scostamento rilevato, le variabili esogene indicate dall'impresa come origine di tale scostamento dovranno essere riconducibili esclusivamente alle nuove acquisizioni, alle modifiche di assetti societari e agli investimenti che hanno giustificato il supplemento di istruttoria.

## **CAPO 2**

### **Regole per l'ammissione al regime individuale**

#### **Articolo 63**

##### *Ammissione al regime individuale*

- 63.1 Ai fini dell'ammissione al regime individuale per il terzo periodo regolatorio le imprese distributrici devono presentare apposita istanza all'Autorità e alla Cassa, utilizzando l'opportuna modulistica, predisposta dagli uffici dell'Autorità e resa disponibile nel sito dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)), entro e non oltre:
- a) 60 giorni dalla pubblicazione dell'opportuna modulistica, per l'anno 2009;
  - b) il 30 giugno di ogni anno, per gli anni successivi.
- 63.2 L'istanza sarà dichiarata inammissibile qualora pervenuta all'Autorità e alla Cassa in data successiva a quella prevista al comma 63.1 (decadenza della facoltà di accedere al regime individuale), ovvero qualora non corredata dalla documentazione prevista dal comma 63.3.
- 63.3 L'istanza, pena la sua inammissibilità, deve essere corredata dalla seguente documentazione, trasmessa in forma elettronica:
- a) modulistica di cui al comma 63.1, opportunamente compilata in ogni sua parte;
  - b) conti annuali separati, redatti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di separazione contabile stabilite dall'Autorità;
  - c) dichiarazione del legale rappresentante di cui al comma 70.6;
  - d) copia del bilancio d'esercizio di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, relativo all'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data di presentazione della modulistica, corredato da relativa relazione di certificazione.
- 63.4 Le imprese distributrici che presentano istanza devono mettere a disposizione dell'Autorità e della Cassa, per verifiche e controlli, le eventuali perizie tecniche asseverate relative alle concessioni il cui affidamento è stato aggiudicato dall'impresa successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 23

maggio 2000, n. 164/00, ai sensi dell'articolo 15, comma 15.5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00.

#### **Articolo 64** *Organo istruttore*

- 64.1 L'Autorità, ai fini della verifica delle istanze di partecipazione al regime individuale e dello svolgimento delle istruttorie individuali, si avvale del supporto della Cassa.
- 64.2 Nell'ambito del supporto all'Autorità per lo svolgimento delle istruttorie individuali la Cassa può avvalersi di competenze professionali specializzate esterne e può, altresì, richiedere all'Autorità di avvalersi della eventuale collaborazione della Guardia di Finanza.
- 64.3 Gli oneri derivanti alla Cassa dallo svolgimento di tali attività sono a carico del *Conto per la perequazione tariffaria*.

#### **Articolo 65** *Istruttoria individuale*

- 65.1 L'istruttoria individuale è avviata formalmente con il ricevimento da parte dell'Autorità e della Cassa della documentazione di cui al comma 63.3.
- 65.2 L'istruttoria si basa sui dati e sulle informazioni fornite dalle imprese secondo quanto previsto nell'Articolo 63. L'Autorità, anche attraverso la Cassa, qualora necessario, può richiedere alle imprese informazioni di maggiore dettaglio o chiarimenti.
- 65.3 L'istruttoria individuale si articola nelle seguenti fasi:
- a) verifica della disponibilità e della consistenza delle informazioni economiche e patrimoniali rilevanti ai fini del procedimento;
  - b) valutazione del capitale investito e dell'eventuale scostamento massimo ammissibile, calcolato ai sensi dell'Articolo 74;
- 65.4 Entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, la Cassa invia all'Autorità le risultanze dell'attività istruttoria e l'Autorità, entro i successivi 30 (trenta) giorni, comunica l'esito alle imprese interessate. L'Autorità comunica inoltre all'impresa interessata l'ammontare dell'eventuale scostamento massimo ammissibile rilevato, calcolato ai sensi dell'Articolo 74.
- 65.5 Nel caso la Cassa, nell'arco dei 120 (centoventi) giorni di cui al comma 65.4 rilevi una non corretta compilazione della documentazione richiesta, invia all'impresa, e per conoscenza all'Autorità, una dettagliata richiesta delle integrazioni, correzioni nonché modifiche necessarie. La richiesta sospende l'istruttoria individuale.
- 65.6 Eventuali richieste di chiarimenti o di integrazione di dati sospendono i termini dei procedimenti.

65.7 L'Autorità successivamente alla comunicazione di cui al comma 65.4 determina entro 60 (sessanta) giorni la tariffa di riferimento da applicare ai fini della determinazione dei vincoli ai ricavi ammessi per l'anno *t*.

## **Articolo 66**

### *Informazioni economiche e patrimoniali rilevanti*

- 66.1 La disponibilità di informazioni economiche e patrimoniali complete e redatte secondo metodologie omogenee e verificabili è da considerarsi una condizione necessaria per l'ammissione al regime individuale.
- 66.2 Nel corso dell'istruttoria individuale, l'Autorità, avvalendosi della Cassa, verifica la corretta applicazione delle disposizioni delle deliberazioni in materia di separazione contabile in vigore e i criteri adottati per la registrazione e l'attribuzione dei costi anche al fine di:
- a) verificare la comparabilità dei costi esposti dalle imprese che presenteranno proposte tariffarie in regime individuale;
  - b) evitare che l'adozione di differenti metodologie di registrazione e attribuzione dei costi possano portare a risultati discriminatori tra le imprese.
- 66.3 Con riferimento agli esercizi che si chiudano prima del 31 dicembre 2007, la verifica della corretta applicazione delle disposizioni in materia di separazione contabile, prevista dal comma 66.2, si applica limitatamente alle imprese soggette all'obbligo di redigere conti annuali separati secondo quanto previsto dalla normativa vigente nell'anno a cui si riferiscono i dati esaminati ai fini della valutazione dell'istanza.
- 66.4 Sempre con riferimento agli esercizi che si chiudano prima del 31 dicembre 2007, le imprese di distribuzione non soggette all'obbligo di redazione dei conti annuali separati ai sensi della deliberazione 311/01, redigono i prospetti di cui al comma 63.3, attraverso rielaborazioni extracontabili dei dati di bilancio.

### CAPO 3

#### **Determinazione dei livelli iniziali delle componenti tariffarie $t(cen)_{t,c,i}^{capex}$ , $t(dis)_{t,c,i}^{capex}$ e $t(dis)_{t,c}^{opex}$ per le imprese ammesse al regime individuale**

##### **Articolo 67**

###### *Determinazione del capitale investito centralizzato e del valore lordo delle immobilizzazioni centralizzate*

- 67.1 Il valore degli *immobili e fabbricati non industriali* viene determinato coerentemente con le disposizioni previste per il regime ordinario.
- 67.2 Il valore delle *altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali*, lorde e nette, viene determinato sulla base del costo storico rivalutato, secondo le regole riportate nell'Articolo 70.
- 67.3 Il capitale investito netto centralizzato è calcolato coerentemente con quanto previsto dal comma 4.2.

##### **Articolo 68**

###### *Determinazione del capitale investito netto e del valore lordo delle immobilizzazioni di località relative all'attività di distribuzione*

- 68.1 Il valore delle immobilizzazioni materiali di località relative all'attività di distribuzione, lordo e netto, viene determinato sulla base del costo storico rivalutato, secondo le regole riportate nell'Articolo 70.
- 68.2 Il capitale investito netto di località è calcolato coerentemente con quanto previsto dal comma 4.3.

##### **Articolo 69**

###### *Remunerazione del capitale investito e ammortamenti*

- 69.1 La remunerazione del capitale investito netto centralizzato è determinata coerentemente con quanto previsto dal comma 18.1.
- 69.2 Gli ammortamenti degli *immobili e fabbricati* non industriali sono determinati coerentemente con le disposizioni del comma 19.1.
- 69.3 Gli ammortamenti delle *altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali* sono determinati sulla base di quanto disposto all'Articolo 72.
- 69.4 La remunerazione del capitale investito netto di località è determinata coerentemente con quanto previsto dal comma 20.1.
- 69.5 Gli ammortamenti delle *immobilizzazioni materiali di località relative all'attività di distribuzione* sono determinati sulla base di quanto disposto all'Articolo 72.

## **Articolo 70**

### *Metodo del costo storico rivalutato*

70.1 Il costo storico rivalutato è determinato considerando, per singola categoria di cespiti e per anno di acquisizioni a partire dal 1956:

a) il costo storico originario d'acquisizione dei cespiti presenti nel bilancio, per i quali il fondo di ammortamento economico tecnico non abbia già coperto il valore lordo degli stessi, escludendo: interessi passivi in corso d'opera (IPCO) non capitalizzati in sede di bilancio, rivalutazioni economiche e monetarie, disavanzi di fusione, altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, radiazioni o dismissioni, cespiti oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi, immobilizzazioni in corso, oneri promozionali, oneri per il rinnovo e la stipula di concessioni, oneri di avviamento. Il costo storico originario d'acquisizione dei cespiti è inoltre al netto degli eventuali contributi versati da pubbliche amministrazioni e da privati, compresi i contributi in conto esercizio. Nel caso in cui tale valore non sia direttamente ricostruibile, il valore dei contributi da imputare a ciascun cespite e a ciascun anno dovrà essere determinato sulla base del peso medio ponderato dei contributi rispetto agli incrementi patrimoniali lordi ricavato sulla base delle annualità disponibili;

b) il valore del fondo di ammortamento economico-tecnico calcolato:

- fino all'anno 2001, sulla base delle vite utili adottate dalle imprese, come riportate nei propri bilanci certificati, ai fini del calcolo del fondo ammortamento economico-tecnico, e del costo di cui al punto a); per gli anni in cui dai bilanci certificati non siano desumibili informazioni puntuali circa le aliquote di ammortamento utilizzate, le imprese ricostruiscono il fondo utilizzando le vite utili adottate nel più vecchio bilancio certificato che le riporti; l'Autorità, avvalendosi della Cassa, potrà, qualora ritenuto opportuno, prevedere rettifiche dei dati ricostruiti dalle imprese;
- dall'anno 2001 e negli anni successivi, sulla base della durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture indicata per classe di cespiti nei provvedimenti tariffari dell'Autorità in vigore al momento dell'acquisto e del costo dei cespiti di cui al punto a); le durate convenzionali riportati nella tabella n. 2 della deliberazione n. 170/04 e della deliberazione n. 173/04 si utilizzano per i cespiti acquisiti a decorrere dall'anno 2005 e fino all'anno 2008; a partire dall'anno 2009 si utilizzano le vite utili di cui alla Tabella 3 del presente Testo integrato.

70.2 Ai fini del calcolo del valore delle immobilizzazioni nette di cui al comma 68.1, vengono considerati anche gli incrementi patrimoniali necessari allo svolgimento dell'attività di distribuzione di gas nelle località gestite dall'impresa di distribuzione interessata, presenti in bilanci di soggetti diversi dall'esercente.

70.3 Relativamente alle località per le quali l'affidamento del servizio di distribuzione è stato aggiudicato successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00, ai sensi dell'articolo 15, comma 15.5, del medesimo decreto, se il valore netto delle immobilizzazioni determinato nella perizia tecnica

asseverata differisce per una quantità in valore assoluto minore o uguale al 10% del valore netto delle medesime immobilizzazioni calcolato ai sensi del comma 70.8, l'impresa ai fini del calcolo di cui al comma 70.1, lettera a), considera il valore delle immobilizzazioni nette pagato, così come risultante dalla suddetta perizia e lo imputa all'anno di aggiudicazione. Nel caso contrario, l'Autorità, avvalendosi della Cassa, procederà alla definizione del valore netto delle immobilizzazioni della località in questione, nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, escludendo sempre la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.

- 70.4 Nel caso di parziale assenza della stratificazione temporale del costo storico originario d'acquisizione dei cespiti iscritti in bilancio per cause non imputabili all' esercente, il costo stesso, attribuito all'anno di realizzazione degli impianti, e il relativo fondo di ammortamento, vengono valutati tenendo conto:
- a) della vita utile e della vita residua dei cespiti, così come definita dall'impresa nel più remoto tra i bilanci certificati e una perizia tecnica asseverata;
  - b) del costo storico originario di cespiti il più possibile omogenei in termini di risposta qualitativa, di vetustà e di collocazione orografica.
- 70.5 L'impresa distributrice che si avvale della metodologia di cui al comma 70.4 dovrà fornire una proposta motivata del riferimento da adottare.
- 70.6 I valori di cui alle lettere a) e b) del comma 70.1 devono essere corredati dalla dichiarazione del legale rappresentante attestante una corretta ricostruzione del capitale investito in coerenza con gli incrementi patrimoniali risultanti dalla documentazione contabile aziendale e attestante, nei casi in cui ne ricorrano le condizioni, le cause di assenza della parziale stratificazione del costo dei cespiti, non imputabili all'impresa di distribuzione o ai soggetti diversi nel cui bilancio sono presenti incrementi patrimoniali necessari allo svolgimento dell'attività di distribuzione.
- 70.7 Ai fini del calcolo del costo storico rivalutato delle immobilizzazioni nette viene utilizzato il deflatore degli investimenti fissi lordi pubblicato dall'Istat e disponibile nella modulistica pubblicata dall'Autorità per individuare:
- a) il valore lordo rivalutato delle immobilizzazioni, al netto dei contributi;
  - b) il valore rivalutato del fondo ammortamento economico-tecnico.
- 70.8 Il valore netto delle immobilizzazioni è pari alla differenza tra il valore di cui alla lettera a) e il valore di cui alla lettera b), del comma 70.7.

## **Articolo 71** *Poste rettificative*

71.1 Le poste rettificative sono assegnate pro-quota al capitale investito centralizzato e al capitale investito di località relativo all'attività di distribuzione, rilevanti ai fini del regime individuale sono:

- il trattamento di fine rapporto effettivamente accantonato al netto degli eventuali crediti per anticipi di imposta sul trattamento di fine rapporto;
- il fondo rischi.

71.2 La riduzione del valore del fondo di trattamento di fine rapporto riportato nel bilancio d'esercizio utilizzato per la determinazione del vincolo sui ricavi in regime individuale nel corso del periodo di regolazione a seguito di previsioni normative, sarà considerato in sede di aggiornamento annuale delle tariffe di riferimento.

## **Articolo 72** *Ammortamenti*

72.1 Gli ammortamenti tecnico economici relativi ad altre immobilizzazioni materiali, immobilizzazioni immateriali centralizzate e alle immobilizzazioni di località sono determinati ripartendo il valore lordo rivalutato al lordo dei contributi, per la durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture indicata per classe di cespiti nella Tabella 3.

72.2 Nel caso in cui l'impresa di distribuzione relativamente ai cespiti di talune località abbia considerato quale costo storico il valore delle immobilizzazioni nette determinato nella perizia tecnica asseverata o definito dall'Autorità, avvalendosi della Cassa, ai sensi del comma 70.3, ai fini del calcolo degli ammortamenti tecnico economici si considera il valore lordo dei medesimi cespiti, così come determinato nelle perizie, ovvero definito dall'Autorità, sulla base del seguente algoritmo:

$$IMM_{lorde} = \frac{IMM_{nette}}{VUT_{perizia}^{residua}} \times VUT_{perizia}^{totale}$$

dove:

- $IMM_{nette}$  è il valore delle immobilizzazioni nette, così come determinato nella perizia tecnica asseverata, ovvero il valore netto definito dall'Autorità, ai sensi del comma 70.3;
- $VUT_{perizia}^{residua}$  è la vita utile residua dei cespiti oggetto della perizia, così come riportata nella medesima perizia, ovvero come definita dall'Autorità;
- $VUT_{perizia}^{totale}$  è la vita utile dei cespiti oggetto della perizia, così come riportata nella medesima perizia, ovvero come definita dall'Autorità.

### **Articolo 73**

#### *Determinazione costi operativi*

- 73.1 Ai fini della determinazione della componente tariffaria a copertura dei costi operativi dell'attività di distribuzione nel regime individuale si utilizzano i dati desumibili dai bilanci dell'impresa distributrice.
- 73.2 I costi operativi di distribuzione sono desumibili dai conti economici separati redatti in conformità alle vigenti disposizioni in materia di separazione contabile, al netto di:
- canoni concessori, oneri per contratti d'affitto della rete e degli impianti di distribuzione del gas;
  - ammortamenti e svalutazioni;
  - oneri di gestione relativi a penalità comminate dall'Autorità;
  - accantonamenti e rettifiche operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.
- 73.3 Tra i costi operativi desumibili dal bilancio dell'impresa ammissibili ai fini del regime individuale non vanno considerate, neppure attraverso l'attribuzione di quote di costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise, le voci comprese nelle seguenti classi del conto economico:
- proventi e oneri finanziari
  - rettifiche di valori di attività finanziarie;
  - proventi e oneri straordinari;
  - imposte sul reddito d'esercizio.

### **Articolo 74**

#### *Quantificazione dello scostamento ammissibile*

- 74.1 Lo scostamento massimo ammissibile è valutato tenendo conto del livello dei costi operativi e del livello dei costi di capitale centralizzato relativo alle *altre immobilizzazioni materiali e alle immobilizzazioni immateriali* centralizzate.
- 74.2 Lo scostamento è dato dalla differenza tra:
- la somma di:
    - remunerazione del capitale investito netto e ammortamenti relativi ad *altre immobilizzazioni materiali e alle immobilizzazioni immateriali* determinati sulla base del costo storico rivalutato;
    - costi operativi dell'attività di distribuzione determinati secondo quanto previsto dall'Articolo 73, al netto delle altre rettifiche relative a componenti del valore della produzione diverse dai ricavi tariffari (ad esempio incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, altri ricavi e proventi, ecc);

- e la quota parte del vincolo  $VRD_{t,c}^{cen}$ , a copertura dei costi operativi dell'attività di distribuzione e dei costi di capitale centralizzati relativi ad *altre immobilizzazioni materiali e alle immobilizzazioni immateriali*.

### **Articolo 75**

#### *Valutazione dell'ammissibilità dello scostamento*

- 75.1 L'impresa di distribuzione è tenuta a documentare lo scostamento massimo ammissibile di cui al comma 74.1, comunicato dall'Autorità, con informazioni utili a ricondurlo a variabili esogene fuori da controllo dell'impresa.
- 75.2 Lo scostamento è ritenuto ammissibile solo se originato da variabili esogene al di fuori del controllo dell'impresa. Le variabili esogene al di fuori del controllo dell'impresa sono quelle relative all'ambito territoriale e al mix di utenze a cui le concessioni dei singoli distributori si riferiscono.
- 75.3 L'Autorità, avvalendosi della Cassa, verifica l'impatto delle variabili esogene, così come indicato dall'impresa, mediante l'analisi della documentazione fornita e dei processi produttivi aziendali.
- 75.4 Nel caso in cui l'impresa di distribuzione non sia in grado di dimostrare che lo scostamento deriva da variabili esogene fuori dal controllo dell'impresa, ovvero l'Autorità non ritenga ammissibile lo scostamento evidenziato, si applicano le disposizioni del regime ordinario.
- 75.5 Lo scostamento non è ritenuto ammissibile quando:
- a) è legato a un uso non efficiente dei fattori produttivi;
  - b) non è documentata l'origine esogena dello scostamento.

### **Articolo 76**

#### *Determinazione dei livelli iniziali delle componenti $t(cen)_{t,c}^{capex}$ , $t(dis)_{t,c,i}^{capex}$ , $t(dis)_{t,c}^{opex}$*

- 76.1 La componente  $t(cen)_{t,c}^{capex}$  secondo il regime individuale è calcolata come rapporto tra:
- la somma della remunerazione del capitale investito relativa ai cespiti centralizzati, determinata ai sensi del comma 69.1, e degli ammortamenti relativi ai cespiti centralizzati, determinati ai sensi dei commi 69.2 e 69.3;
  - il numero di punti di riconsegna atteso per l'anno t, calcolato aumentando il dato relativo all'anno t-2 di un tasso di variazione pari a quello registrato nel biennio precedente l'anno t-2;
- 76.2 La componente  $t(dis)_{t,c,i}^{capex}$  secondo il regime individuale è calcolata come rapporto tra:
- la somma della remunerazione del capitale investito netto di località, determinata ai sensi delle disposizioni del comma 69.4, e degli

ammortamenti delle immobilizzazioni materiali di località, determinate ai sensi delle disposizioni del comma 69.5;

- il numero di punti di riconsegna atteso per l'anno t nella località i, calcolato aumentando il dato relativo all'anno t-2 di un tasso di variazione pari a quello registrato nel biennio precedente l'anno t-2.

76.3 La componente  $t(dis)_{t,c}^{opex}$  secondo il regime individuale è calcolata come rapporto tra:

- i costi operativi effettivi, a cui viene sottratta la differenza tra lo scostamento massimo ammissibile di cui al comma 74.1 e lo scostamento ammissibile, come valutato ai sensi dell'Articolo 75;
- il numero di punti di riconsegna atteso per l'anno t, calcolato aumentando il dato relativo all'anno t-2 di un tasso di variazione pari a quello registrato nel biennio precedente l'anno t-2.

## CAPO 4

**Aggiornamenti annuali delle componenti  $t(cen)_{t,c}^{capex}$ ,  $t(dis)_{t,c,i}^{capex}$ ,  $t(dis)_{t,c}^{opex}$**

### Articolo 77

*Aggiornamenti delle componenti  $t(cen)_{t,c}^{capex}$ ,  $t(dis)_{t,c,i}^{capex}$ ,  $t(dis)_{t,c}^{opex}$*

77.1 La componente  $t(cen)_{t,c}^{capex}$  è aggiornata secondo le disposizioni previste per il regime ordinario.

77.2 La componente  $t(dis)_{t,c}^{capex}$  è aggiornata secondo le disposizioni previste per il regime ordinario, fatto salvo che i nuovi investimenti a partire dall'anno 2010 sono valutati a piè di lista. L'impresa distributrice in ogni caso deve fornire giustificazione e documentazione a supporto di eventuali scostamenti rispetto alle valorizzazioni secondo il prezzario di cui al comma 46.3 e il riconoscimento è subordinato all'accettazione delle motivazioni da parte dell'Autorità.

77.3 La componente  $t(dis)_{09,c}^{opex}$  è aggiornata secondo le disposizioni previste per il regime ordinario.

### **SEZIONE III**

## **DISTRIBUZIONE DI GAS DIVERSI DAL NATURALE A MEZZO DI RETI CANALIZZATE**

### **TITOLO 1**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 78**

##### *Ambito di applicazione*

- 78.1 La presente Sezione III definisce i criteri per la determinazione dei corrispettivi per la remunerazione dei seguenti servizi di pubblica utilità:
- a) distribuzione di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate;
  - b) misura di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, distinta nelle funzioni di
    - installazione e manutenzione dei misuratori;
    - raccolta delle misure, validazione e registrazione delle misure.
- 78.2 I corrispettivi di cui al comma 78.1 coprono i costi delle infrastrutture di rete, i costi di esercizio e manutenzione delle reti canalizzate per la distribuzione del gas naturale e comprende anche il costo di eventuali serbatoi di alimentazione direttamente connessi alle medesime reti canalizzate di distribuzione. Non coprono invece i costi della commercializzazione del servizio di distribuzione.
- 78.3 Ai fini del presente provvedimento i gas diversi da gas naturale si suddividono nelle seguenti categorie:
- a) gas di petrolio liquefatti sono i gas di petrolio liquefatti e loro miscele, anche con aria (di seguito: GPL);
  - b) gas manifatturati sono i gas manifatturati composti in prevalenza da propano o da gas naturale e i gas in condensabili da raffineria (di seguito: gas manifatturati).
- 78.4 Rientrano nell'ambito di applicazione della presente parte le reti canalizzate che abbiano le seguenti caratteristiche:
- siano gestite in concessione;
  - non siano gestite in concessione, ma abbiano le seguenti caratteristiche:
    - i. servano almeno 50 punti di riconsegna;

- ii. prevedano l'utilizzo di suolo pubblico;
- iii. i contratti stipulati con i clienti finali prevedano vincoli di esclusiva per durate superiori a cinque anni.

78.5 La regolazione dei corrispettivi di cui al comma 78.1 è riferita a prestazioni rese nel rispetto delle condizioni e dei livelli di qualità dei servizi definiti nella Parte I del TUDG e dai codici di rete.

#### **Articolo 79**

##### *Regimi di determinazione dei vincoli*

79.1 Si distinguono due regimi di determinazione dei vincoli ai ricavi ammessi:

- il regime ordinario;
- il regime individuale.

#### **Articolo 80**

##### *Composizione del capitale investito riconosciuto ai fini regolatori*

80.1 Si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 4.

#### **Articolo 81**

##### *Immobilizzazioni di località e immobilizzazioni centralizzate*

81.1 Si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 5.

### **TITOLO 2**

#### **DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI NETTE, REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO E AMMORTAMENTO**

#### **Articolo 82**

##### *Capitale investito, remunerazione del capitale e ammortamenti*

82.1 Si applicano le disposizioni previste nel Titolo 2 e Titolo 3 della Sezione II per le attività di distribuzione e misura del gas naturale.

### TITOLO 3

## TARIFFA DI RIFERIMENTO, VINCOLI AI RICAVI AMMESSI E OPZIONI TARIFFARIE NEL REGIME ORDINARIO

### CAPO 1

#### Tariffa di riferimento e composizione dei vincoli ai ricavi ammessi.

#### Articolo 83

##### *Tariffa di riferimento e vincoli ai ricavi ammessi*

- 83.1 Si applicano le disposizioni previste nel Titolo 4 della Sezione II per le attività di distribuzione e misura del gas naturale.

### CAPO 2

#### Opzioni tariffarie

#### Articolo 84

##### *Opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura*

- 84.1 Ciascuna impresa distributrice applica alle attuali e potenziali controparti di contratti aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 78.1, opzioni tariffarie approvate dall'Autorità a copertura dei costi relativi ai servizi di distribuzione e misura.
- 84.2 Gli esercenti differenziano le opzioni tariffarie per *ambito gas diversi*.
- 84.3 L'opzione tariffaria di cui al comma 84.1 è composta dalle seguenti componenti:
- c)  $ot_1$ , espressa in euro per punto di riconsegna. L'esercente può differenziare la componente  $ot_1$  per classe di gruppi di misura;
  - d)  $ot_3$ , espresso in centesimi di euro/standard metro cubo. L'esercente può articolare i corrispettivi per scaglioni di consumo  $f$ , in numero non superiore a otto, aventi come limiti i valori scelti tra quelli indicati nella Tabella 5;
  - e)  $\tau_1(mis)$ ,
  - f) AS, espresso in centesimi di euro/standard metro cubo, a copertura del sistema di compensazione tariffaria per i clienti economicamente disagiati.
- 84.4 Si applicano inoltre le disposizioni di cui all' Articolo 40.

## **Articolo 85**

### *Rispetto dei vincoli*

- 85.1 I ricavi che gli esercenti possono conseguire dall'applicazione delle proprie opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione devono rispettare, in una valutazione *ex-ante*, il vincolo ai ricavi ammessi per il servizio di distribuzione  $VRD_{t,c}$ , calcolato per ciascun *ambito gas diversi*  $VRD_{t,c,a}$ .
- 85.2 Ai fini della determinazione di  $VRD_{t,c,a}$  la quota parte del vincolo a copertura dei costi centralizzati viene ripartito tra le località in funzione del numero di punti di riconsegna serviti in ciascuna di esse.
- 85.3 Il valore da assegnare a ciascun *ambito gas diversi* è pari alla somma dei vincoli relativi a ciascuna località, compresa la quota parte relativa ai costi centralizzati determinata secondo le disposizioni del comma precedente.

## **Articolo 86**

### *Modalità di calcolo dei coefficienti di conversione dei volumi misurati per i gas diversi dal gas naturale*

- 86.1 Ai fini della correzione dei quantitativi misurati dei gas diversi dal gas naturale si applicano le disposizioni di cui al comma 38.2, considerando i seguenti valori di pressione relativa di misura convenzionale  $p_{mc}$ :
- 0,020 bar per i punti alimentati in bassa pressione con miscele di gas naturale o di gas di petrolio liquefatti con aria e per i gas manifatturati;
  - 0,030 bar per le miscele di gas di petrolio liquefatti e per gli altri tipi di gas.

## **TITOLO 4**

### **AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLE COMPONENTI DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO**

## **Articolo 87**

### *Regole di aggiornamento*

- 87.1 Si applicano le disposizioni previste dalla regolazione della distribuzione del gas naturale.

## **TITOLO 5**

### **REGIME INDIVIDUALE**

#### **Articolo 88**

#### *Regime individuale gas diversi*

- 88.1 Il regime individuale è applicato ai soggetti che presentano apposita istanza. Si applicano le disposizioni previste per le imprese distributrici di gas naturale, di cui al Titolo 10 della Sezione II.

## **SEZIONE IV**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CASSA CONGUAGLIO E ULTERIORI ONERI**

#### **Articolo 89**

##### *Conti di gestione*

89.1 Sono individuati presso la Cassa:

- a) il Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale;
- b) il Conto per la qualità dei servizi gas;
- c) il Conto per la perequazione tariffaria.

#### **Articolo 90**

##### *Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale*

90.1 Il *Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale* viene utilizzato per la copertura dei costi derivanti alle imprese di distribuzione per la realizzazione di progetti di risparmio energetico ai sensi delle disposizioni del decreto 20 luglio 2004, come modificato dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 dicembre 2007.

#### **Articolo 91**

##### *Conto per la qualità dei servizi gas*

91.1 Il *Conto qualità dei servizi gas* è utilizzato per il finanziamento, per i rispettivi anni di competenza, degli incentivi in materia di qualità dei servizi gas, come disciplinati nella parte II del presente Testo integrato.

#### **Articolo 92**

##### *Conto per la perequazione tariffaria*

92.1 Il *Conto per la perequazione tariffaria* è utilizzato per la copertura dei saldi di perequazione, per la copertura di eventuali conguagli tariffari che dovessero

emergere a seguito di rettifiche comunicate dalle imprese distributrici e per la copertura dei costi propri delle attività istruttorie relative al regime individuale.

**Tabella 1: Deflatore degli investimenti**

Anno	2006
1956	29,044
1957	28,236
1958	28,888
1959	29,092
1960	27,924
1961	26,950
1962	25,852
1963	23,913
1964	22,912
1965	22,839
1966	22,225
1967	21,494
1968	21,011
1969	19,840
1970	17,461
1971	16,581
1972	16,053
1973	13,395
1974	10,336
1975	8,816
1976	7,368
1977	6,275
1978	5,542
1979	4,818
1980	3,889
1981	3,181
1982	2,764
1983	2,478
1984	2,269
1985	2,081
1986	2,005
1987	1,921
1988	1,819
1989	1,726
1990	1,619
1991	1,529
1992	1,471
1993	1,417
1994	1,370
1995	1,317
1996	1,274
1997	1,240
1998	1,219
1999	1,201
2000	1,168
2001	1,141
2002	1,112
2003	1,090
2004	1,056
2005	1,024
2006	1,000

**Tabella 2: Tasso di diffusione della distribuzione gas per le località in periodo di avviamento**

Anno del periodo di avviamento	Tasso diffusione
I° anno	10%
II° anno	15%
III° anno	20%

**Tabella 3: Durate convenzionali dei cespiti**

Categoria di cespiti	Anni
Immobili e fabbricati	40
Condotte stradali	50
Impianti principali e secondari	20
Impianti di derivazione (allacciamenti)	40
Gruppi di misura convenzionali	20
Gruppi di misura elettronici (con sistemi telelettura/telegestione)	15
Altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali	7

**Tabella 4 - Valori della componente a copertura dei costi operativi relativi all'attività di distribuzione**

		densità clientela		
		alta	media	bassa
dimensione imprese	grandi	39,30	43,74	46,46
	medie	43,96	48,93	51,97
	piccole	46,79	52,08	55,32

grandi: oltre 300.000 punti di riconsegna  
 medie: oltre 50.000 e fino a 300.000 punti di riconsegna  
 piccole: fino a 50.000 punti di riconsegna

alta densità: oltre 0,12 punti di riconsegna per metro di condotta  
 media densità: oltre 0,07 e fino a 0,12 punti di riconsegna per metro di condotta  
 bassa densità: fino a 0,07 punti di riconsegna per metro di condotta

**Tabella 5: Articolazione della struttura tariffaria per la quota variabile della tariffa obbligatoria**

<b>SCAGLIONI DI CONSUMO</b>	<b>standard metri cubi/anno</b>	<b>Corrispettivi unitari (centesimi di euro/smc)</b>
1	0-120	0,00
2	121-480	11,06
3	481-1.560	6,93
4	1.561-5.000	5,78
5	5.001-80.000	4,39
6	80.001-200.000	2,35
7	200.001-1.000.000	1,00
8	oltre 1.000.000	0,19

**Tabella 6: Numero dei giorni di esercizio dell'impianto di ciascuna località in funzione della zona climatica di appartenenza**

<b>Zona climatica</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
numero di giorni	121	137	166	183	272